



2016/0380(COD)

28.9.2017

EMENDAMENTI

59 - 310

Progetto di relazione
Krišjānis Kariņš
(PE597.758v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Emendamento 59
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Con l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, persegue lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali, prezzi competitivi, segnali di investimento efficienti, e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

Emendamento

(2) Con l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, persegue lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali, prezzi competitivi, segnali di investimento efficienti (*sia a breve che a lungo termine*), e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

Or. en

Motivazione

L'attuale struttura del mercato dovrebbe risolvere la sfida degli investimenti per offrire agli investitori maggiore visibilità.

Emendamento 60
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il

Emendamento

(3) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il

sistema energetico dell'Europa è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato .

sistema energetico dell'Europa è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico *e creare un sistema efficiente dal punto di vista energetico e basato al 100 % sulle energie rinnovabili* crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato .

Or. en

Emendamento 61

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'energia eolica e l'energia solare sono al centro di un futuro sistema dell'energia, che a sua volta deve diventare più flessibile.

Or. en

Emendamento 62

Martina Werner, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il quadro strategico per l'Unione dell'energia mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono in primo piano,

(4) Il quadro strategico per l'Unione dell'energia mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono in primo piano,

svolgendo un ruolo attivo nella transizione energetica, avvantaggiandosi delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipando attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati.

svolgendo un ruolo attivo nella transizione energetica, avvantaggiandosi delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipando attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili **e in condizioni di povertà energetica** sono tutelati.

Or. en

Emendamento 63

Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella comunicazione del 15 luglio 2015 «Un “new deal” per i consumatori di energia»³⁰ la Commissione ha delineato la propria visione di un mercato al dettaglio che risponda meglio alle esigenze dei consumatori di energia, anche attraverso una maggiore connessione tra mercati all'ingrosso e al dettaglio. Sfruttando le nuove tecnologie e ricorrendo ai servizi energetici offerti da imprese nuove e innovative, tutti i consumatori dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente alla transizione energetica e gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.

³⁰ COM (2015) 339 final del 15.7.2015.

Emendamento

(5) Nella comunicazione del 15 luglio 2015 «Un “new deal” per i consumatori di energia» la Commissione ha delineato la propria visione di un mercato al dettaglio che risponda meglio alle esigenze dei consumatori di energia, anche attraverso una maggiore connessione tra mercati all'ingrosso e al dettaglio. Sfruttando le nuove tecnologie e ricorrendo ai servizi energetici offerti da imprese nuove e innovative, tutti i consumatori dovrebbero essere in grado di **sensibilizzarsi in materia di consumo energetico e** partecipare pienamente alla transizione energetica e gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.

³⁰ COM (2015) 339 final del 15.7.2015.

Or. en

Emendamento 64
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia»³¹ si sottolinea che il passaggio dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile.

³¹ COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

Emendamento

(6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia»³¹ si sottolinea che il passaggio dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile. ***La comunicazione ha inoltre ricordato la necessità di assicurare una maggiore visibilità degli investimenti a lungo termine e ha sottolineato il ruolo degli Stati membri nel consentire l'utilizzo di strumenti di mercato per investimenti a lungo termine.***

³¹ COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

Or. en

Motivazione

L'attuale struttura del mercato dovrebbe risolvere la sfida degli investimenti per offrire agli investitori maggiore visibilità.

Emendamento 65

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia»³¹ si sottolinea che il passaggio dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli *all'interno* del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile.

³¹ COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

Emendamento

(6) Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» si sottolinea che il passaggio dalla generazione di energia in grandi impianti centralizzati a una produzione decentrata da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli *degli attuali partecipanti* del mercato. Si mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile.

³¹ COM (2015) 340 final del 15.7.2015.

Or. en

Emendamento 66

Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *Al fine di creare un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati*

membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello unionale e regionale, annettendovi anche sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il considerando va mantenuto nella direttiva per sottolineare che gli Stati membri devono cooperare per conseguire uno degli obiettivi principali della politica energetica dell'UE, ossia la creazione del mercato interno.

Emendamento 67

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita da fonti rinnovabili e variabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori, e una sana concorrenza sarà indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. **Grazie alla partecipazione più attiva** e in modi nuovi al mercato dell'energia, **i** cittadini dovrebbero beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica e l'Unione dovrebbe raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di rinnovabili.

Emendamento

(8) Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita da fonti rinnovabili e variabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori, e una sana concorrenza sarà indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. **Tuttavia, la mancanza di informazioni fornite ai consumatori in tempo reale o quasi in merito al loro consumo energetico, dovuta in particolare alla lenta adozione dei contatori intelligenti, ha impedito ai consumatori di partecipare attivamente al mercato energetico e alla**

transizione energetica. Fornendo ai cittadini la possibilità e gli strumenti per partecipare più attivamente e in modi nuovi al mercato dell'energia, *essi* cittadini dovrebbero beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica e l'Unione dovrebbe raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di rinnovabili.

Or. en

Emendamento 68

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita da fonti rinnovabili e variabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori, e una sana concorrenza sarà indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Grazie alla partecipazione più attiva e in modi nuovi al mercato dell'energia, i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica e l'Unione dovrebbe raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di rinnovabili.

Emendamento

(8) Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita da fonti rinnovabili e variabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori. Una sana concorrenza sarà indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Grazie alla partecipazione più attiva e in modi nuovi al mercato dell'energia, i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato interno dell'energia elettrica e l'Unione dovrebbe raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di rinnovabili.

Or. en

Emendamento 69
Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato — tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

Emendamento

(9) Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato — tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto **e interconnesso**, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

Or. xm

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo.

Emendamento 70
Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia, stoccaggio e gestione della domanda.

Emendamento

(11) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare **un livello sufficiente di capacità di interconnessione** e l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia, stoccaggio e gestione della domanda.

Or. pt

Emendamento 71
Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *L'interconnessione fra gli Stati membri facilita l'integrazione dell'elettricità proveniente da fonti rinnovabili, mitiga le variazioni, riduce i relativi costi e incoraggia un'effettiva competitività, la quale conduce a prezzi più bassi.*

Or. pt

Emendamento 72
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *È opportuno promuovere le interconnessioni tra gli Stati membri, in quanto esse rendono più agevole l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, attenuano la variabilità, riducono i costi di bilanciamento e stimolano la concorrenza.*

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 1, tutte le disposizioni della presente direttiva sono intese a "creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione". L'esistenza di interconnessioni adeguate tra gli Stati membri contribuisce a realizzare tutti questi aspetti dei mercati dell'energia elettrica nell'Unione.

Emendamento 73

Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) *Il Consiglio europeo ha dichiarato, nelle sue conclusioni dell'ottobre 2014, che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, deve adottare misure urgenti per garantire la realizzazione di un obiettivo minimo del 10 % per le interconnessioni elettriche esistenti, in via urgente e non più tardi del 2020, almeno per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia, vale a dire gli Stati baltici, il Portogallo e la Spagna, e per quelli che costituiscono il loro principale punto di accesso al mercato interno dell'energia. Ha dichiarato altresì che la Commissione presenterà regolarmente una relazione al Consiglio europeo al fine di raggiungere un obiettivo del 15 % entro il 2030.*

Or. pt

Emendamento 74

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) *Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha convenuto che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, adotterà misure urgenti per garantire la realizzazione di un obiettivo minimo del 10 % per interconnessioni elettriche, in via urgente e non più tardi del 2020, almeno per gli Stati membri che*

non hanno ancora conseguito un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia e per quelli che costituiscono il loro principale punto di accesso al mercato interno dell'energia.

Or. en

Motivazione

È importante avere chiaramente presenti gli obiettivi del 10 % e del 15 % in materia di interconnessioni, da raggiungere rispettivamente entro il 2020 ed entro il 2030, decisi dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014. Il conseguimento di un livello minimo di interconnessione dovrebbe essere considerato una condizione preliminare per la realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente integrato e sicuro.

Emendamento 75

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Kathleen Van Brempt, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Rebecca Harms, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Gerben-Jan Gerbrandy, Davor Škrlec, Benedek Jávor, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Martina Werner

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *È necessario eliminare rapidamente tutte le distorsioni della concorrenza derivanti dall'attuazione incompleta della raccomandazione del 24 ottobre 2006 concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di impianti nucleari.*

Or. en

Motivazione

In the Interinstitutional Statement with regard to decommissioning and waste management activities, attached to Directive 2003/54/EC of 26 June 2003, the European Parliament, the Council and the Commission underlined “the need for Member States to ensure that adequate financial resources for decommissioning and waste management activities, which are audited in Member States, are actually available for the purpose for which they have been established

and are managed in a transparent way, thus avoiding obstacles to fair competition in the energy market". Following the Statement, the Commission adopted Recommendation of 24 October 2006 on the management of financial resources for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste and Council Directive 2011/70/Euratom. Full implementation of these instruments is necessary in view of ensuring the undistorted functioning of the internal energy market. Furthermore, an harmonised regime for civil liability deriving from nuclear accidents is necessary and exceptions to the polluter pays principle are no longer justified.

Emendamento 76
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova generazione di energia elettrica.

Emendamento

(13) I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova generazione di energia elettrica ***al costo più basso, in particolare segnali di investimento a lungo termine.***

Or. en

Motivazione

I mercati dell'energia elettrica devono essere strutturati in modo tale da fornire segnali a lungo termine. Gli investitori hanno bisogno di un quadro stabile. La fiducia a lungo termine e i segnali di prezzo sono necessari per garantire decisioni efficaci sotto il profilo dei costi.

Emendamento 77
Pavel Telička

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) La presente direttiva può difficilmente prevedere lo sviluppo e l'innovazione nel settore dei sistemi intelligenti o delle tecnologie innovative. Pertanto il principio di neutralità

tecnologica dovrebbe applicarsi in tutta la direttiva.

Or. en

Emendamento 78

Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. ***Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo a circostanze eccezionali. Una***

Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi.

liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Or. fr

Emendamento 79

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto

Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto

applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo a circostanze eccezionali. *Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.*

applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo *alle tariffe sociali offerte da fornitori di energia e solo in* circostanze eccezionali, *al fine di aiutare le persone più vulnerabili. Nel caso in cui il mercato non generi una concorrenza sufficiente e i fornitori sfruttino il fatto che i consumatori non sono disposti a cambiare operatore, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tutelare i consumatori mediante l'introduzione di una soglia ragionevole sugli utili dei fornitori che operano nel mercato al dettaglio.*

Or. en

Emendamento 80

Martina Werner, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso

Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso

comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere *limitati solo a* circostanze *eccezionali*. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere *applicati soltanto come misura transitoria in* circostanze *estreme di forza maggiore o come soluzione a breve termine mentre vengono elaborate misure adeguate in ambito sociale o in altri ambiti politici*. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Or. en

Emendamento 81 **Kathleen Van Brempt**

Proposta di direttiva **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero

Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero

garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. ***Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo a circostanze eccezionali.*** Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. ***Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero poter applicare strumenti di politica sociale o altri strumenti di politica energetica per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Per garantire l'accessibilità economica delle fatture energetiche per i consumatori vulnerabili, gli interventi di fissazione dei prezzi dovrebbero essere trasformati in investimenti nel miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature e degli edifici. La definizione degli interventi di efficienza energetica deve superare gli ostacoli tipici che i consumatori vulnerabili si trovano ad affrontare (locatari, frammentazione degli incentivi, mancanza di mezzi finanziari per sostenere i costi iniziali di investimento...).*** Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Or. en

Motivazione

Vulnerable customers often don't have the chance to react on real price signals (there are often tenants, confronted with split incentives, lacking financial resources to pay for the upfront investment costs of EE measures...). Social policies will not solve this, with the consequence that energy losses remain and the extra money coming from social policies will be passed on to the energy suppliers. A shift in the support/intervention in tariffs towards support/intervention in EE investments, could exert the same downward pressure on the energy bills without leaving the energy losses untouched.

Emendamento 82

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo **a circostanze eccezionali**. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e

Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di regolamentazione dei prezzi di fornitura costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori, restrizione della concorrenza e un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato, ***che in ultima analisi è dannoso per i consumatori vulnerabili***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi sulla fissazione dei prezzi dovrebbero essere limitati solo ***ai casi in cui sono strettamente necessari per motivi di estrema urgenza***. Una liberalizzazione completa del mercato al dettaglio

incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

dell'energia elettrica stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Or. en

Emendamento 83

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Attualmente vari fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, capirle e agire di conseguenza. A tal fine è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

Emendamento

(21) Attualmente vari fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, capirle e agire **tempestivamente** di conseguenza. A tal fine è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori. ***Nel contempo i consumatori dovrebbero essere protetti dalle informazioni ingannevoli, dalle clausole contrattuali abusive e dalle pratiche che limitano i loro diritti sanciti dalla presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 84

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Attualmente vari fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, capirle e agire di conseguenza. A tal fine è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

Emendamento

(21) Attualmente vari fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni (**comprese le informazioni sull'energia rinnovabile fornite tramite la garanzia dell'origine**) sul mercato a loro disposizione, capirle e agire di conseguenza. A tal fine è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

Or. en

Emendamento 85

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per cambiare fornitore i consumatori continuano a dover sostenere oneri diretti o indiretti di svariata natura. Tali oneri complicano il calcolo per individuare il prodotto o il servizio migliore e riducono l'immediato vantaggio finanziario derivante dal cambio di fornitore. Sopprimere tali oneri può limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, ma imporrebbe ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori e indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

Emendamento

(22) Per cambiare fornitore i consumatori continuano a dover sostenere oneri diretti o indiretti di svariata natura. Tali oneri complicano il calcolo per individuare il prodotto o il servizio migliore e riducono l'immediato vantaggio finanziario derivante dal cambio di fornitore. Sopprimere tali oneri può limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, ma imporrebbe ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori e indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato. **Nel complesso, la procedura per cambiare operatore dovrebbe essere concepita in modo efficiente e agevole in termini di fornitura di informazioni e servizi, in modo che i consumatori dispongano di**

*informazioni tempestive e sia loro
garantita la continuità del servizio.*

Or. en

Emendamento 86

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Dovrebbero essere promossi programmi e campagne collettivi in materia di cambiamento di fornitore allo scopo di aiutare i consumatori a trovare offerte migliori, in termini sia di prezzo sia di qualità. A tal fine gli Stati membri dovrebbero assicurare l'eliminazione di eventuali ostacoli normativi, pur fornendo un quadro che assicuri che tali sistemi rimangano indipendenti, affidabili, trasparenti, completi e inclusivi e in grado di raggiungere anche le persone meno coinvolte, evitando nel contempo eventuali pratiche abusive.

Or. en

Motivazione

Relazione su un "new deal" per i consumatori di energia.

Emendamento 87

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.

Emendamento

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori **finali** possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. ***Per quanto riguarda le offerte relative a fonti rinnovabili, è opportuno fornire informazioni di facile accesso e comprensibili sui fornitori, sulle tecnologie relative alle fonti dell'energia elettrica fornita, sulle fonti da cui attingono e se lo facciano direttamente o attraverso garanzie di origine.*** Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente **finale** una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali, **aggiornati, precisi** e trasparenti.

Or. en

Emendamento 88

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse

Emendamento

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse

offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.

offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. ***Le offerte relative a fonti rinnovabili dovrebbero includere informazioni di facile accesso e comprensibili per i consumatori in relazione alle tecnologie relative alle fonti dell'energia elettrica erogata dai fornitori, alle fonti da cui attingono e se lo facciano direttamente o attraverso garanzie di origine.*** È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.

Or. en

Emendamento 89
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti.

Emendamento

(23) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. I costi della ricerca di informazioni sono inferiori poiché le informazioni non devono più essere raccolte presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti.

Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.

Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. ***Per le offerte relative all'energia rinnovabile, dovrebbero essere fornite informazioni facilmente accessibili e comprensibili sui fornitori, le fonti di energia rinnovabile e le garanzie di origine. Detti strumenti dovrebbero altresì indicare in modo trasparente ai clienti se l'energia proviene da fonti non rinnovabili.*** È di fondamentale importanza che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti.

Or. en

Emendamento 90

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

Emendamento

(24) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure efficaci ***per meccanismi indipendenti*** di risoluzione delle controversie per tutti ***i consumatori, quali un mediatore in ambito energetico o un ente per*** i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 91

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando ***i veicoli elettrici, le pompe di calore e altri carichi flessibili diverranno più competitivi***. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter scegliere di dotarsi di un sistema di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili.

Emendamento

(25) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando ***consumatori altrimenti passivi saranno maggiormente sensibilizzati in merito alle loro possibilità come consumatori attivi e quando le informazioni sulle possibilità di partecipazione attiva saranno più accessibili e note***. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter scegliere di dotarsi di un sistema di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. ***I consumatori dovrebbero essere informati in merito ai potenziali rischi di prezzo dei contratti a prezzo dinamico***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a prendere decisioni informate sulle opzioni

disponibili.

Or. en

Emendamento 92

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando i veicoli elettrici, le pompe di calore e altri carichi flessibili diverranno più competitivi. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter scegliere di dotarsi di un sistema di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili.

Emendamento

(25) Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando i veicoli elettrici, le pompe di calore e altri carichi flessibili diverranno più competitivi. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter **beneficiare della piena introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti e, nei casi in cui tale introduzione sia stata valutata negativamente, poter** scegliere di dotarsi di un sistema di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a

prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili.

Or. en

Emendamento 93
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. Gli aggregatori svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. È opportuno che siano introdotte norme trasparenti ed eque per consentire anche agli aggregatori indipendenti di svolgere questo ruolo. È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati organizzati dell'energia, ivi compresi i mercati dei servizi ausiliari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.

Emendamento

(26) I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. Gli aggregatori svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. È opportuno che siano introdotte norme trasparenti ed eque per consentire anche agli aggregatori indipendenti di svolgere questo ruolo. ***Il consenso dei gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione interessati può essere necessario per evitare condizioni di carico critiche.*** È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati organizzati dell'energia, ivi compresi i mercati dei servizi ausiliari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.

Or. de

Motivazione

I flussi di carico imprevisti esercitano una crescente pressione sulle reti. I gestori delle reti devono essere in grado di identificare precocemente i carichi critici in modo da poter intervenire se necessario.

Emendamento 94
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) I clienti attivi stanno acquisendo un'importanza crescente, e ciò fa sì che occorra trovare un equilibrio tra la necessità di premiare quanti scelgono di partecipare, se la loro partecipazione si traduce in vantaggi per il sistema energetico, e quella di garantire che i gestori del sistema di distribuzione siano in grado di gestire la rete in condizioni di sicurezza e di efficienza sotto il profilo dei costi nel lungo termine. Le tariffe, i canoni e la remunerazione per l'autoconsumo dovrebbero incentivare le tecnologie più intelligenti per l'integrazione delle energie rinnovabili e indurre gli autoconsumatori a prendere decisioni di investimento vantaggiose sia per il cliente finale che per la rete. Per consentire un siffatto equilibrio, è necessario garantire che gli autoconsumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili e le collettività locali dell'energia rinnovabile abbiano diritto a ricevere, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili che producono e immettono in rete, una remunerazione che rispecchia almeno il valore di mercato dell'energia elettrica immessa, nonché i vantaggi a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società. Devono essere presi in considerazione sia i costi che i benefici a lungo termine dell'autoconsumo (efficienza energetica, stoccaggio dell'energia, gestione della domanda e reti collettive) in termini di costi evitati alla rete, alla società e all'ambiente, in particolare se l'autoconsumo è combinato ad altre risorse energetiche distribuite.

Emendamento 95
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una **rete collettiva** geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al

Emendamento

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una **collettività** geograficamente circoscritta, **utilizzando possibilmente una rete propria** che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. **La possibilità che le collettività dell'energia locali svolgano l'attività di gestori dei sistemi di distribuzione è oggetto di norme che devono essere definite dalle autorità di regolamentazione nazionali. In tali casi, esse sono soggette agli stessi obblighi e doveri di qualsiasi altro gestore dei sistemi di distribuzione, compresa la qualità del servizio.** Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra

mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi. ***Le tariffe applicate agli utenti del sistema di una rete di una collettività dell'energia locale dovrebbero evitare qualsiasi sovvenzione incrociata con gli utenti dei sistemi connessi alle reti pubbliche.***

Or. en

Emendamento 96

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia

Emendamento

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia

distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi *e alla partecipazione locale*. ***L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione.*** Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. ***Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza.*** È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in

distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive, ***comprese*** le cooperative, sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi, ***agli investimenti locali privati e pubblici, alle prestazioni sociali, alla responsabilizzazione e alla partecipazione locale.*** Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, ***sulla mitigazione di problemi legati all'abbassamento del tenore di vita o su una maggiore interazione a livello di collettività,*** a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. ***La partecipazione della collettività a tali attività può contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi dell'UE per il 2013 in materia di clima ed energia. Le collettività dell'energia forniscono energia rinnovabile a prezzi accessibili per i loro membri o azionisti a livello locale, regionale e nazionale, a seconda del contesto del mercato nazionale.*** Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica, ***compresi i risparmi energetici nell'uso finale,*** dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un

collettività, *nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.*

valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività *conservando tutti i loro diritti in quanto consumatori, inclusi il loro diritto di scelta e il diritto a un approvvigionamento di qualità. I privati dovrebbero potersi ritirare da un'iniziativa di energia in collettività senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i loro diritti in quanto consumatori.*

Or. en

Emendamento 97

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese

Emendamento

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione, **sulla base di una partecipazione aperta e volontaria**, all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli

energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

azionisti, *contribuendo ad apportare benefici alle comunità locali e rappresentando gli interessi locali*, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

Or. en

Emendamento 98

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. ***L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le***

Emendamento

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. ***Le iniziative di energia in collettività, o le collettività dell'energia locale, vertono principalmente sulla responsabilizzazione dei cittadini, delle autorità locali e delle piccole e medie imprese, quali consumatori finali, affinché si riuniscano per controllare congiuntamente, in modo democratico, le imprese energetiche locali al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità. Le collettività dell'energia assicurano un approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, la mitigazione di problemi legati all'abbassamento del tenore di vita o una maggiore interazione a livello di collettività, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura e fornendo i mezzi per investire in ristrutturazioni volte a migliorare l'efficienza energetica.*** L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di

collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere, ***anche tramite un sistema virtuale di misurazione del consumo netto.*** Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività ***conservando tutti i loro diritti in quanto consumatori, inclusi il loro diritto di scelta e il diritto a un approvvigionamento di qualità. I privati dovrebbero potersi ritirare da un'iniziativa di energia in collettività senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i loro diritti in quanto consumatori.***

Or. en

Emendamento 99
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. ***L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo***

Emendamento

(30) Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. ***Le iniziative di energia in collettività, o le collettività dell'energia locali, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, sulla mitigazione di problemi legati all'abbassamento del tenore di vita o su una maggiore***

tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, ***nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.***

interazione a livello di collettività, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività ***conservando tutti i loro diritti in quanto consumatori, inclusi il loro diritto di scelta e il diritto a un approvvigionamento di qualità. I privati dovrebbero potersi ritirare da un'iniziativa di energia in collettività senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori.***

Or. en

Emendamento 100

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. Le normative nazionali in materia di energia attualmente in vigore sono state definite principalmente per le grandi imprese energetiche tradizionali, commerciali e pubbliche, e impediscono la partecipazione delle collettività dell'energia locali. Inoltre, le caratteristiche specifiche delle collettività dell'energia locali, in particolare la loro dimensione, titolarità e struttura di governance, come pure i loro obiettivi primari di generare e distribuire benefici ambientali, economici e sociali locali piuttosto che utili, possono rendere difficile la loro conformità a determinati requisiti in materia di ingresso e partecipazione al mercato. Sebbene in alcuni Stati membri le collettività dell'energia locali possono costituirsi e partecipare ai mercati dell'energia, in molti altri Stati membri è ancora impossibile per i cittadini partecipare a una collettività dell'energia. Per consentire una partecipazione paritaria dei cittadini al mercato dell'energia in tutta Europa, tutti i consumatori finali dovrebbero avere il diritto di partecipare a una collettività dell'energia locale. Inoltre, le collettività dell'energia locali dovrebbero essere riconosciute nei quadri normativi nazionali e dovrebbero aver diritto a un quadro favorevole che garantisca condizioni di parità con le altre imprese, in particolare tramite la riduzione degli ostacoli normativi e di mercato che impediscono la loro partecipazione.*

Or. en

Considerare una riformulazione.

Emendamento 101

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *L'iniziativa sull'assetto di mercato deve assicurare uno spazio sicuro, in modo che le comunità dell'energia siano in grado di operare sul mercato. Attualmente le normative nazionali in materia di energia sono ideate principalmente per le imprese tradizionali commerciali e pubbliche che producono energia elettrica in modo centralizzato da combustibili fossili inquinanti, impedendo alle collettività dell'energia di partecipare. A causa delle caratteristiche specifiche delle collettività dell'energia locali, in particolare la loro dimensione, titolarità e struttura di governance, come pure i loro obiettivi primari di generare e distribuire benefici ambientali, economici e sociali locali piuttosto che utili, tali collettività spesso incontrano ostacoli di mercato e normativi che impediscono loro l'ingresso e la partecipazione al mercato. In molti Stati membri ai cittadini è impedita la partecipazione al mercato dell'energia tramite una collettività dell'energia. In tutta Europa tutti i consumatori finali dovrebbero avere il diritto di partecipare a una collettività dell'energia locale. Inoltre, le collettività dell'energia locali dovrebbero poter partecipare a tutti i mercati dell'energia e dovrebbero aver diritto all'eliminazione degli ostacoli normativi e di mercato che ne impediscono la partecipazione.*

Emendamento 102

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) *Le collettività dell'energia offrono soluzioni per integrare livelli maggiori di produzione di energia rinnovabile distribuita a livello locale, pur mantenendo l'affidabilità, la sicurezza di approvvigionamento e il funzionamento efficiente sotto il profilo dei costi della rete di distribuzione. Tramite una rete collettiva, le collettività dell'energia locali forniscono una soluzione alla portata di tutti i consumatori finali, in particolare i consumatori civili che vivono sia in aree isolate che urbanizzate, che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Se una collettività dell'energia locale istituisce una rete collettiva, l'accesso a tale rete dovrebbe essere garantito a condizione eque e corrispondenti ai costi. I privati dovrebbero potersi ritirare da un'iniziativa di energia in collettività che gestisce una rete collettiva senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i loro diritti in quanto consumatori.*

Emendamento 103

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) L'infrastruttura energetica dovrebbe essere considerata un bene comune. Tramite la titolarità locale e la gestione della rete di distribuzione, le comunità hanno l'occasione unica di partecipare direttamente alle decisioni in merito al modo in cui la rete dovrebbe evolvere al fine di integrare più energie rinnovabili, orientare la gestione della domanda e i risparmi di energia e beneficiare di un funzionamento della rete efficiente sotto il profilo dei costi. La titolarità locale può anche garantire che i risparmi siano ridistribuiti direttamente ai clienti stessi, nonché generare altri vantaggi ambientali, sociali ed economici. Le collettività dell'energia o le autorità locali dovrebbero poter assumersi la responsabilità delle loro infrastrutture energetiche tramite la rimunicipalizzazione, laddove i cittadini esprimano un desiderio in tal senso. I quadri normativi nazionali dovrebbero consentire alle collettività di competere in condizioni di parità con altri soggetti in procedure di gara finalizzate all'assegnazione della titolarità e della gestione delle reti di distribuzione.

Or. en

Emendamento 104

Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Le fatture e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti. **Oltre ai** dati sui consumi e sui costi, **questi documenti** possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte. Tuttavia, considerando che le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, **che peraltro concorre** al basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento, è necessario rendere più chiari e comprensibili le fatture e i conguagli annuali, altresì assicurando che in bolletta figurino tutte le informazioni necessarie ai consumatori per regolare i consumi, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

Emendamento

(31) Le fatture e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti. **Questi documenti forniscono** dati sui consumi e sui costi **e** possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte. Tuttavia, considerando che le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, **le fatture e i conguagli annuali contribuiscono** al basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento. **Pertanto** è necessario rendere più chiari e comprensibili le fatture e i conguagli annuali, altresì assicurando che in bolletta figurino tutte le informazioni necessarie ai consumatori per regolare i consumi, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

Or. en

Emendamento 105
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica.

Emendamento

(32) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata, **lo stoccaggio dell'energia** e l'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 106

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica.

Emendamento

(32) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata, ***lo stoccaggio dell'energia*** e l'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 107

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è ***ragionevole dal punto di vista economico e*** efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione

Emendamento

(34) Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica. ***Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei benefici a lungo termine dell'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per l'intera catena del valore, in particolare per una migliore gestione delle reti, una pianificazione più precisa e l'individuazione di perdite di rete.*** Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è efficace in termini di costi

intelligenti.

soltanto per i consumatori i cui consumi di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto in fase di attuazione dei sistemi di misurazione intelligenti. ***Questa valutazione dovrebbe tuttavia essere riesaminata periodicamente e almeno ogni due anni, alla luce degli sviluppi tecnologici in rapida evoluzione.***

Or. en

Emendamento 108

Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Isabella De Monte

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili, non ostacolare il cambio di fornitore ed essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle imprese di servizi energetici in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta.

Emendamento

(36) Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili, non ostacolare il cambio di fornitore ed essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle imprese di servizi energetici in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta. ***I contatori intelligenti sono gratuiti per i consumatori civili finali in condizioni di povertà energetica.***

Or. en

Emendamento 109

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili, non ostacolare il cambio di fornitore ed essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle imprese di servizi energetici in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta.

Emendamento

(36) Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili, non ostacolare il cambio di fornitore ed essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere **in tempo reale o** quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle imprese di servizi energetici in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta.

Or. en

Emendamento 110

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) . Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non

Emendamento

(37) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori **finali** risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi, **tempestivi** e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti

dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2017/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³ aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.

³³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori *finali* creeranno un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti *finali* potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2017/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³ aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.

³³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 111

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e

Emendamento

(38) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie *ed efficaci* di fruizione e *scambio e* assicurino il massimo livello di

protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che li utilizzano.

integrità dei dati, cibernsicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che li utilizzano. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i consumatori mantengano il controllo e la proprietà dei dati di consumo, in particolare potendo identificarsi, dare o revocare il consenso in modo agevole, in conformità della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.***

Or. en

Emendamento 112

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolte a clienti domestici o alle piccole imprese.

Emendamento

(39) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale ***e facilitando il loro accesso all'energia rinnovabile a prezzi accessibili*** o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolte a clienti domestici o alle piccole imprese.

Or. en

Emendamento 113

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili **e in condizioni di povertà energetica** nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolte a clienti domestici o alle piccole imprese.

Emendamento

(39) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che siano rivolte a clienti domestici o alle piccole imprese.

Or. en

Emendamento 114

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Jens Geier, Eugen Freund, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) ***I servizi energetici sono fondamentali*** per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. ***Un'erogazione adeguata di calore,***

Emendamento

(40) ***L'approvvigionamento energetico è fondamentale*** per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. ***Il riscaldamento, il raffrescamento,***

raffrescamento, *illuminazione e energia* per alimentare gli apparecchi è *essenziale* per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso *a tali servizi energetici* permette ai cittadini europei di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie a monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

l'illuminazione e l'energia per alimentare gli apparecchi *sono essenziali* per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso *all'energia* permette ai cittadini europei di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie a monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato *attraverso i loro sistemi di protezione sociale o altre misure politiche*, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 115

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Considerando 41

Testo della Commissione

(41) *Gli Stati membri interessati dal problema della povertà energetica che ancora non lo hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l'obiettivo di ridurre il numero di persone che ne sono colpite. Un basso reddito, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle*

Emendamento

(41) *Taluni aspetti legati al mercato dell'energia, quali la povertà energetica, dovrebbero essere affrontati a livello nazionale. L'elaborazione di strategie su scala europea che non rispettano le specificità nazionali e le differenze tra gli Stati membri può essere fuorviante e controproducente. È possibile prendere in considerazione le migliori prassi.*

abitazioni sono fattori importanti da considerare al momento di concepire gli indicatori di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica . A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica , e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica .

Or. en

Emendamento 116

Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Gli Stati membri interessati dal problema della povertà energetica che ancora non lo hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l'obiettivo di ridurre il numero di persone *che ne sono colpite* . Un basso reddito, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti da considerare al momento di concepire gli indicatori di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili e in condizioni di

Emendamento

(41) *La povertà energetica costituisce un problema crescente nell'Unione.* Gli Stati membri interessati dal problema della povertà energetica che ancora non lo hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazionali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica con l'obiettivo di ridurre il numero di persone *in condizioni di povertà energetica*. Un basso reddito, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti da considerare al momento di concepire gli indicatori di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario

povertà energetica . A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica , e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, **quanto meno, ammettere** politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica .

approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica . A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica , e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe **migliorare le** politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

Or. en

Emendamento 117

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Occorre dare sostegno, ottimizzandoli, all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e all'impiego di sistemi di immagazzinamento dell'energia per la produzione variabile integrata di energia da fonti rinnovabili. A tale fine, gli Stati membri provvedono alla pianificazione a lungo termine di reti e sistemi e adottano opportune misure per sviluppare l'infrastruttura delle reti di trasmissione e di distribuzione, le reti intelligenti, gli impianti di stoccaggio e le interconnessioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, onde garantire che il sistema sia pronto a ricevere quantitativi crescenti di energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 118

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

(42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di **sostenere l'integrazione degli impianti di generazione che utilizzano** fonti rinnovabili di energia, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

Emendamento

(42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di **assicurare che il sistema sia pronto ad assorbire livelli crescenti di efficienza energetica e produzione di elettricità da** fonti rinnovabili di energia e **garantire un funzionamento sicuro del sistema di elettricità**, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

Or. en

Emendamento 119
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili di energia, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

Emendamento

(42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in **primo luogo in** base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili di energia, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

Or. en

Emendamento 120

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

(42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che **non ostacolino** la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili di energia, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

Emendamento

(42) I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che usano fonti rinnovabili di energia, e nuovi carichi quali pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che **incentivino** la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili di energia, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna procedura di questo tipo.

Or. en

Emendamento 121

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) *L'infrastruttura energetica dovrebbe essere considerata un bene comune. La titolarità locale e la gestione della rete di distribuzione offrono ai cittadini e alle comunità l'occasione unica di partecipare direttamente alle decisioni in merito al modo in cui la rete dovrebbe evolvere al fine di integrare più energie rinnovabili, orientare la gestione della domanda e i risparmi di energia e beneficiare di un funzionamento della rete efficiente sotto il profilo dei costi. Ciò conferisce inoltre alle comunità l'opportunità di massimizzare i benefici socioeconomici, anche tramite risparmi da redistribuire direttamente ai clienti e alla comunità locale. Le collettività dell'energia locali o le autorità locali dovrebbero poter assumersi la responsabilità della titolarità e del funzionamento delle loro infrastrutture energetiche, laddove i cittadini esprimano un desiderio in tal senso. Per consentire alle collettività dell'energia locali e alle autorità locali di assumersi la responsabilità dei sistemi di distribuzione, i quadri normativi nazionali dovrebbero assicurare che non vi siano barriere eccessive che impediscono di diventare gestori dei sistemi di distribuzione. Laddove le norme nazionali stabiliscono procedure di gara per la gestione delle reti di distribuzione, le collettività dell'energia locali dovrebbero poter competere in condizioni di parità con altri soggetti per l'assunzione di responsabilità e titolarità in relazione alla gestione della rete.*

Or. en

Emendamento 122
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 ter) *L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione, all'interno di una rete collettiva che può operare tramite l'infrastruttura esistente come impianto elettrico virtuale o all'interno di una rete geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Se una collettività dell'energia locale istituisce una rete collettiva, l'accesso a tale rete dovrebbe essere concesso a condizione eque e corrispondenti ai costi. I privati dovrebbero potersi ritirare da un'iniziativa di energia in collettività che gestisce una rete collettiva senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i loro diritti in quanto consumatori.*

Or. en

Motivazione

Clarity needs to be provided around the concept and definition of local energy communities as distinct from traditional commercial energy company, namely their open economic participation, democratic internal governance, and aims to prioritise local social, economic or environmental benefits over profit. Furthermore, clarity is needed in defining the difference between the concepts of local energy community, and 'community networks'. As opposed to being a way of doing business, community networks are a very specific and are, largely, an unrealized activity that a local energy community might participate in. To provide clarity, references to community networks should be moved to a separate paragraph.

Emendamento 123
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

Emendamento

(44) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i ***campus di scuole e università***, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 124

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 125

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Considerando 65

Testo della Commissione

(65) La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con [rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016) 861/2] che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati

Emendamento

(65) La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con [rifusione del regolamento 714/2009 proposta da COM(2016) 861/2] che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati

integrati a breve termine ben funzionanti.
[La rifusione del regolamento 714/2009
proposta da COM(2016) 861/2] stabilisce
inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui
i meccanismi di regolazione della capacità
e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di
trasmissione.

integrati a breve termine ben funzionanti.
[La rifusione del regolamento 714/2009
proposta da COM(2016) 861/2] stabilisce
inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui
***il nuovo metodo di valutazione per
l'adeguatezza delle risorse*** e la
cooperazione tra i gestori dei sistemi di
trasmissione.

Or. en

Emendamento 126

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Proposta di direttiva

Considerando 69

Testo della Commissione

(69) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare un formato di dati comune europeo, nonché procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati rilevati dai contatori, ai dati sui consumi e ai dati necessari per cambiare fornitore. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

Emendamento

(69) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare un formato di dati comune europeo, nonché procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati rilevati dai contatori, ai dati sui consumi e ai dati necessari per cambiare fornitore. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. ***Per assicurare che tale formato di dati comune europeo sostenga una concorrenza basata sul mercato e contribuisca a garantire l'interoperabilità tra i servizi energetici, la Commissione può chiedere, se del caso, che gli standard relativi ai dati siano elaborati dagli organismi europei di normazione pertinenti.***

³⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di

³⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 127

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a **prezzi** accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico **decarbonizzato**. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, **pronti per le energie rinnovabili**, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a **costi** accessibili e **trasparenti**, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico **altamente efficiente e completamente basato sulle energie rinnovabili**. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti. **Gli interessi dei consumatori sono al centro della presente direttiva e la qualità del servizio rientra tra le competenze**

fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio della Comunità traggano profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 128

Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico **sostenibile e** decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei

consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato , l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

Or. en

Emendamento 129
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione , lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, **competitivi**, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione . La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato . Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa , riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato , l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. **Essa stabilisce un livello minimo comune di interconnessioni per tutti gli Stati membri.** La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

Or. en

Emendamento 130
Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione. La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori e flessibili nell'Unione, ***basandosi sul presupposto che esista un livello nazionale comune di interconnessione per tutti gli Stati membri.*** La direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi accessibili, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico decarbonizzato. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica in Europa, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, la separazione e i regolatori nazionali dell'energia indipendenti.

Or. pt

Emendamento 131
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno totalmente interconnesso che rafforzi l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, i meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 132
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "risorse energetiche distribuite": le risorse di energia – ivi compresi, ma non solo, lo stoccaggio di energia, l'efficienza energetica, i veicoli elettrici, la generazione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili, le reti collettive e la gestione attiva della domanda – fornite alla rete elettrica attraverso un contatore installato nei locali del cliente o attraverso la rete di distribuzione;

Or. en

Emendamento 133
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5. "cliente non civile": la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

Emendamento

5. "cliente non civile": la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti **pubblici, commerciali e** industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

Or. en

Motivazione

È fondamentale coinvolgere i consumatori di energia (civili, commerciali, pubblici e industriali) agevolando l'accesso a tutte le possibilità offerte loro dai mercati dell'energia elettrica.

Emendamento 134

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente **finale** o un gruppo di clienti **finali** consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali **o in prossimità di questi ultimi, compresi un condominio, una zona residenziale, un sito commerciale o di servizi condivisi, una collettività dell'energia locale o un sistema di distribuzione chiuso**, anche attraverso aggregatori **o accordi per l'acquisto di energia elettrica**, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Emendamento 135
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati, **compresi un condominio, un sito commerciale, industriale, residenziale o di servizi condivisi, un sistema di distribuzione chiuso o terzi che agiscono per loro conto**, che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la coerenza con la rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili, che contiene la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile". Il termine "locali" dovrebbe avere una valenza più ampia, per tenere conto dei gruppi di clienti contigui.

Emendamento 136
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente **finale** o un gruppo di clienti **finali** consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali **e vendono quella in eccesso**, anche attraverso aggregatori, **fornitori o**

di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

operatori commerciali, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Motivazione

Un cliente attivo è sempre un cliente finale. È importante distinguere un cliente attivo da un produttore (il cliente attivo vende esclusivamente l'eccedenza di elettricità prodotta). Accanto agli aggregatori vi sono anche altri soggetti che forniscono servizi di gestione della domanda.

Emendamento 137 **Pavel Telička**

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 6**

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, **conservano** o **vendono** l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente **finale** o un gruppo di clienti **finali** consorziati che consumano o **conservano** l'energia elettrica prodotta nei loro locali **e vendono quella in eccesso**, anche attraverso aggregatori, **fornitori o operatori commerciali**, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Emendamento 138 **Evžen Tošenovský**

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 6**

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, **conservano** o **vendono** l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente **finale** o un gruppo di clienti **finali** consorziati che consumano o **conservano** l'energia elettrica prodotta nei loro locali **e vendono quella in eccesso**, anche attraverso aggregatori, **fornitori o operatori commerciali**, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Emendamento 139

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta **nei** loro **locali**, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta **dietro al punto della** loro **connessione alla rete**, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Emendamento 140

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente **finale** o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono **esclusivamente** l'energia elettrica **in eccesso** prodotta nei loro locali, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Motivazione

I consumatori attivi dovrebbero in primo luogo soddisfare il proprio fabbisogno energetico con l'energia autoprodotta. Pertanto, l'operazione dei consumatori attivi per quanto riguarda la vendita di energia dovrebbe riguardare esclusivamente l'eccedenza di energia prodotta.

Emendamento 141
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente **o un gruppo di clienti consorziati** che **consumano, conservano o vendono** l'energia elettrica prodotta nei **loro** locali, anche attraverso aggregatori, o **partecipano** a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la **loro** principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente **finale** che **consuma, conserva o vende** l'energia elettrica prodotta nei **suoi** locali, anche attraverso aggregatori, o **partecipa** a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la **sua** principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Emendamento 142
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica ***prodotta nei loro locali***, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Emendamento

6. "cliente attivo": un cliente o un gruppo di clienti consorziati che consumano, conservano o vendono l'energia elettrica, anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la loro principale attività commerciale o professionale;

Or. en

Emendamento 143
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. ***"collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 144
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": ***un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;***

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": ***una PMI o un'organizzazione senza scopo di lucro, i cui azionisti o soci collaborano per la generazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia a livello locale, anche a livello transfrontaliero, che soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri: a) gli azionisti o i soci sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI; b) almeno il 51 % degli azionisti o dei soci con diritto di voto dell'entità sono persone fisiche; c) almeno il 51 % delle azioni o dei diritti di partecipazione dell'entità sono di proprietà di soci locali, ossia rappresentanti di interessi socioeconomici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto; d) almeno il 51 % dei posti nel consiglio di amministrazione o negli organi direttivi dell'entità sono riservati a membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della collettività e nel relativo impatto; e) la collettività non ha installato più di 5 MW di capacità destinata all'energia elettrica, al riscaldamento e raffrescamento e ai trasporti, in media ogni anno nell'ultimo quinquennio;***

Or. en

Emendamento 145
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": **un'associazione, una cooperativa, un partenariato**, un'organizzazione senza scopo di lucro **o un'altra persona giuridica** effettivamente controllata da azionisti o soci locali, **generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata** alla realizzazione di un profitto, che **partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione**, di **fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero**;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": una **PMI o un'organizzazione** senza scopo di lucro, **basata sulla partecipazione aperta ed** effettivamente controllata da azionisti o soci locali **che partecipano collettivamente come clienti finali e hanno pari diritti decisionali, la cui finalità principale è offrire alla collettività benefici ambientali, economici o sociali per i soci o il territorio in cui opera anziché mirare** alla realizzazione di un profitto, **e che svolge almeno una o più delle seguenti attività o vi partecipa: generazione distribuita, stoccaggio, approvvigionamento, fornitura di servizi di efficienza energetica, aggregazione, mobilità elettrica o gestione del sistema di distribuzione**;

Or. en

Motivazione

First, the definition needs to clearly identify the main characteristics that distinguish a local energy community from a traditional commercial energy company: open economic participation by shareholders in their capacity as final consumers and/or non-professional investors, democratic internal governance, and aims to prioritise local social, economic or environmental benefits over profit. Second, the existing definition lacks clarity, and suggests a necessary link between different activities, especially with distribution, which is not the case in practice. Indeed, these activities can in some instances be carried out together, but they are also many times carried out individually. The suggested modifications would also clarify that local energy communities are capable of engaging in storage, and that local energy communities are capable of providing energy efficiency services.

Emendamento 146

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "**collettività dell'energia locale**":

Emendamento

7. "**impresa energetica collettiva**":

un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci **locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata** alla realizzazione di un profitto, che **partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;**

una **PMI o un'organizzazione senza scopo di lucro, basata sulla partecipazione aperta ed** effettivamente controllata da azionisti o soci **che partecipano collettivamente come clienti finali e hanno pari diritti decisionali, la cui finalità principale è rafforzare la resilienza e offrire alla collettività benefici ambientali, economici o sociali per i soci o il territorio in cui opera anziché mirare** alla realizzazione di un profitto, e che **svolge almeno una o più delle seguenti attività o vi partecipa: generazione distribuita, stoccaggio, approvvigionamento, fornitura di servizi di efficienza energetica, aggregazione, mobilità elettrica o gestione del sistema di distribuzione;**

Or. en

Motivazione

For legal certainty, this Directive should provide for a definition of "energy community undertaking" that acknowledges the activities that energy communities already engage in or could, in the future, engage in. The definition needs to clearly identify the main characteristics distinguishing energy communities from a traditional commercial energy companies: open economic participation, democratic internal governance, and aims to prioritise social, economic or environmental benefits over profit. Moreover, the proposed definition lacks clarity, and suggests a necessary link between different activities, especially with distribution, which is not the case in practice. Indeed, these activities can in some instances be carried out together, but they are also many times carried out individually. The suggested modifications would also clarify that energy communities are capable of engaging in storage, and of providing energy efficiency services.

Emendamento 147

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale":
un'associazione, una cooperativa, un

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale":
una **PMI o un'organizzazione** senza scopo

partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

di lucro, basata sulla partecipazione aperta ed effettivamente controllata da azionisti o soci locali che partecipano collettivamente come clienti finali e hanno pari diritti decisionali, la cui finalità principale è offrire alla collettività benefici ambientali, economici o sociali per i soci o il territorio in cui opera anziché realizzare profitti, e che svolge almeno una o più delle seguenti attività o vi partecipa: generazione distribuita, stoccaggio, approvvigionamento, fornitura di servizi di efficienza energetica, aggregazione, mobilità elettrica o gestione del sistema di distribuzione;

Or. en

Motivazione

For legal certainty, this Directive should provide for a definition of "local energy communities" (LECs) that acknowledges the activities that LECs already engage in or could, in the future, engage in. It needs to name the main characteristics that distinguish a LECs from a traditional commercial energy company as well as clarify that the initially suggested link between different activities, especially with distribution, is not the case in practice. Indeed, these activities can in some instances be carried out together, but they are also many times carried out individually. The proposed definition also clarifies that LECs are capable of engaging in storage and providing services, such as in the areas of energy efficiency, e-mobility or aggregation.

Emendamento 148

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica **effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla**

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": **un gruppo di consumatori**, un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica, **i cui impianti partecipano** alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del

realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero; **i clienti che non possono installare impianti nei loro edifici dietro al contatore possono beneficiare di un sistema virtuale di misurazione del consumo netto possedendo o affittando impianti ubicati in un certo raggio o concludendo accordi a lungo termine con questi ultimi;**

Or. en

Motivazione

Le collettività energetiche locali non dovrebbero essere vincolate alla proprietà da parte dei soci. Un proprietario privato può offrire gli stessi benefici alla collettività, evitando nel contempo ingenti investimenti per quest'ultima. Non si dovrebbe porre l'accento sulla proprietà, bensì sulla creazione di valore per la collettività. Ciò consentirebbe di sbloccare più opportunità concrete per creare valore per le collettività. La definizione dovrebbe essere rielaborata per autorizzare espressamente il modello della "proprietà a distanza".

Emendamento 149

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, **generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore** a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica, **basata sulla partecipazione aperta ed effettivamente controllata da azionisti o soci locali, la cui finalità principale è offrire benefici alla collettività locale anziché realizzare profitti per i soci, e che svolge almeno una o più delle seguenti attività o vi partecipa: generazione distribuita, stoccaggio, approvvigionamento, fornitura di servizi di efficienza energetica, aggregazione o gestione del sistema di distribuzione** a livello locale, anche a livello

transfrontaliero;

Or. en

Motivazione

Per ragioni di certezza giuridica è opportuno definire il concetto di "collettività dell'energia locale", riconoscendo le attività cui questa partecipa o potrebbe partecipare. La definizione dovrebbe identificare chiaramente le principali caratteristiche che la contraddistinguono da un'impresa energetica tradizionale di natura commerciale: partecipazione economica aperta, governance democratica e priorità accordata ai benefici sociali, economici e ambientali rispetto al profitto. Questa definizione è più chiara, in quanto precisa che la distribuzione non è sempre associata e che le collettività in questione sono in grado di assicurare lo stoccaggio di energia e di fornire servizi di efficienza energetica.

Emendamento 150

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": ***un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra*** persona giuridica ***effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto***, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di ***gestore del sistema di distribuzione, di*** fornitore o di aggregatore a livello locale, ***anche a livello transfrontaliero***;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": una persona giuridica, ***secondo i termini e le condizioni definiti da ciascuno Stato membro***, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di fornitore o di aggregatore a livello locale;

Or. en

Emendamento 151

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente ***incentrata sul valore*** piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica ***operante a livello locale, basata sulla partecipazione aperta ed*** effettivamente controllata da azionisti o soci locali, ***che mira*** generalmente ***a offrire benefici alle collettività locali e rappresenta in larga misura gli interessi locali*** piuttosto che ***essere*** orientata alla realizzazione di un profitto, ***e*** che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 152

Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da ***azionisti o soci locali***, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di ***gestore del sistema di distribuzione***, di ***fornitore*** o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da ***clienti finali di un'area geograficamente circoscritta***, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di ***fornitore, fornitore di servizi di efficienza energetica*** o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero. ***Una collettività dell'energia locale può anche eseguire attività di gestore del sistema di***

distribuzione;

Or. en

Emendamento 153
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci **locali**, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, **anche** a livello transfrontaliero;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci **stabiliti o residenti nel territorio in cui la collettività dell'energia locale svolge la propria attività, costituita allo scopo di soddisfare il fabbisogno energetico locale**, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita **e/o** all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, **nonché** a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 154
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": **un'associazione, una cooperativa, un partenariato**, un'organizzazione senza scopo di lucro **o un'altra persona giuridica** effettivamente controllata da azionisti o soci locali, **generalmente**

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'organizzazione senza scopo di lucro effettivamente controllata da azionisti o soci locali, che **partecipa** alla **generazione distribuita da fonti energetiche rinnovabili** e all'esecuzione di attività di

incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, ***anche a livello transfrontaliero***;

gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale;

Or. en

Motivazione

i) Should the companies „effectively controlled by local shareholders" have any preferential treatment, it would imply violation of TFEU: The only exception to for establishment of LEC are non-profit companies. For this reason should current wording „generally value rather than profit-driven" be deleted. ii) RED directive includes „renewable energy communities", which seem to overlap with this provision. We propose to amend the text ".....distributed generation from RES" iii) We suggest to delete „including across borders" as coordination with relevant TSOs would be needed to secure the cross-border transmission.

Emendamento 155

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": ***un'associazione, una cooperativa, un partenariato***, un'organizzazione senza scopo di lucro ***o un'altra persona giuridica*** effettivamente controllata da azionisti o soci locali, ***generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita*** e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, ***anche a livello transfrontaliero***;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'organizzazione senza scopo di lucro effettivamente controllata da azionisti o soci locali, che ***partecipa alla generazione distribuita da fonti energetiche rinnovabili*** e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale;

Or. en

Emendamento 156

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": ***un'associazione, una cooperativa, un partenariato***, un'organizzazione senza scopo di lucro ***o un'altra persona giuridica*** effettivamente controllata da azionisti o soci locali, ***generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita*** e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, ***anche a livello transfrontaliero***;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'organizzazione senza scopo di lucro effettivamente controllata da azionisti o soci locali, che ***partecipa alla generazione distribuita da fonti energetiche rinnovabili*** e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale;

Or. en

Emendamento 157

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero, ***e che compete in condizioni di parità***;

Motivazione

Benché i nuovi partecipanti al mercato e i nuovi modelli imprenditoriali siano accolti con favore nel mercato europeo dell'energia, si dovrebbero anche applicare norme volte a garantire una concorrenza trasparente e leale.

Emendamento 158**Werner Langen****Proposta di direttiva****Articolo 2 – punto 7***Testo della Commissione*

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, **generalmente incentrata sul valore piuttosto che orientata alla realizzazione di un profitto**, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, anche a livello transfrontaliero;

Emendamento

7. "collettività dell'energia locale": un'associazione, una cooperativa, un partenariato, un'organizzazione senza scopo di lucro o un'altra persona giuridica effettivamente controllata da azionisti o soci locali, che partecipa alla generazione distribuita e all'esecuzione di attività di gestore del sistema di distribuzione, di fornitore o di aggregatore a livello locale, **eventualmente** anche a livello transfrontaliero;

Or. de

Motivazione

Le collettività dell'energia locali potrebbero essere uno degli elementi di un futuro approvvigionamento energetico. È tuttavia importante evitare discriminazioni o regolamentazioni inadeguate.

Emendamento 159**Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini****Proposta di direttiva****Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)**

7 bis. "risorse energetiche distribuite": le risorse di energia – ivi compresi, ma non solo, lo stoccaggio di energia, l'efficienza energetica, i veicoli elettrici, la generazione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative tecnologie di registro distribuito, le reti collettive e la gestione attiva della domanda – fornite alla rete elettrica, dietro al contatore nei locali del cliente, o alla rete di distribuzione;

Or. en

Motivazione

The market design initiative needs to incentivise flexibility from active customers, particularly self-consumers, smarter renewables integration technologies, and motivate consumers to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid. Indeed, self-consumption, demand response, storage, electrical vehicle charging infrastructures, and local energy communities, can provide a number of services, both to the system, the environment and society on a local level. These services, or benefits, should be quantified in setting both remuneration and grid tariffs for active customers. However, in order to be able to appropriately assess the costs and benefits of these technologies, national regulatory authorities and system operators need to be able to look at how different distributed energy resources, or DER, interact together, not just individually. To inform such an assessment, a definition of DER is needed.

Emendamento 160

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

7 bis. "mercato pronto per le energie rinnovabili": un mercato che favorisce l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili variabili e promuove opzioni di flessibilità adeguate attraverso apposite soluzioni di mercato;

Emendamento 161

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. "fatturazione": una comunicazione scritta dell'importo dovuto per prodotti o servizi, contenente le informazioni minime di cui all'allegato II, punto 1;

Or. en

Motivazione

È importante distinguere tra fattura e informazioni di fatturazione, al fine di semplificare l'attuale quadro normativo e aumentare la soddisfazione dei consumatori riguardo alle fatture.

Emendamento 162

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. "informazioni di fatturazione": informazioni relative al consumo in un determinato periodo e al prezzo dell'energia elettrica fornita, che possono figurare nella bolletta o essere fornite al cliente separatamente. Ai fini della presente direttiva, il fatto di fornire separatamente al cliente le informazioni di fatturazione non è considerata una richiesta di pagamento;

Or. en

Emendamento 163

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

9. "contratto di fornitura di energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;

Emendamento

9. "contratto di fornitura di energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica. ***Un contratto fisso di fornitura di energia elettrica a lungo termine non è considerato uno strumento derivato;***

Or. en

Motivazione

Un contratto di fornitura di energia elettrica non comprende uno strumento derivato, ma un contratto a prezzo fisso dovrebbe essere considerato un contratto di fornitura di energia elettrica.

Emendamento 164

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. "fornitore del servizio di energia elettrica": un'impresa che opera nel settore dei prodotti di base, delle tecnologie e dei servizi inerenti alla fornitura o all'aggregazione di energia elettrica;

Or. en

Emendamento 165

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia ***il prezzo sul mercato a pronti, incluso sul mercato del giorno prima, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;***

Emendamento

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia ***la volatilità del prezzo all'ingrosso;***

Or. en

Motivazione

La tariffazione dinamica dovrebbe riferirsi ai modelli di determinazione dei prezzi che trasferiscono ai clienti finali almeno parte della volatilità dei prezzi all'ingrosso. Ciò può avvenire non solo attraverso la tariffazione in tempo reale, ma anche mediante forme avanzate di tariffazione differenziata a seconda dei periodi di consumo e tariffe di picco critico. La definizione di prezzo dinamico va pertanto ampliata.

Emendamento 166
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia ***il prezzo sul mercato a pronti, incluso sul mercato del giorno prima, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;***

Emendamento

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia ***la volatilità del prezzo all'ingrosso;***

Or. en

Motivazione

La tariffazione dinamica si riferisce ai prezzi dell'energia elettrica al dettaglio che trasferiscono ai clienti finali almeno parte della volatilità dei prezzi all'ingrosso. Ciò può avvenire non solo attraverso la tariffazione in tempo reale, ma anche mediante forme avanzate di tariffazione differenziata a seconda dei periodi di consumo e tariffe di picco critico. La definizione di prezzo dinamico va pertanto ampliata.

Emendamento 167 **Massimiliano Salini**

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 11**

Testo della Commissione

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia il prezzo sul mercato a pronti, ***incluso sul mercato del giorno prima, a intervalli pari almeno*** alla frequenza di regolamento di mercato;

Emendamento

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia il prezzo sul mercato a pronti, ***incluse tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo o tariffe che rispecchiano il mercato del giorno prima, a intervalli pari al massimo*** alla frequenza di regolamento di mercato;

Or. en

Emendamento 168 **Françoise Grossetête**

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 11**

Testo della Commissione

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che ***rispecchia il prezzo sul mercato a pronti, incluso sul mercato del giorno prima, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;***

Emendamento

11. "contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che ***incoraggia il cliente a reagire a segnali di prezzo a breve termine che rispecchiano l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato;***

Emendamento 169
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. "bolletta": un documento contabile e fiscale obbligatorio che stabilisce una somma di denaro per la fornitura di prodotti o servizi, e che contiene le informazioni obbligatorie di cui all'allegato II, punti 1 e 5;

Or. en

Emendamento 170
Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 ter. "informazioni di fatturazione": informazioni supplementari separate relative al consumo e ai diritti dei consumatori di cui all'allegato II, punto 2;

Or. en

Emendamento 171
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

14. "aggregatore": un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato organizzato dell'energia elettrica;

Emendamento

14. "aggregatore": un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato organizzato dell'energia elettrica, ***mercato dei servizi ausiliari, meccanismo di regolazione delle capacità, mercato dell'energia all'ingrosso e collettività dell'energia locale;***

Or. en

Emendamento 172

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

14. "aggregatore": un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato organizzato dell'energia elettrica;

Emendamento

14. "aggregatore": un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato organizzato dell'energia elettrica, ***mercato dei servizi ausiliari, meccanismo di regolazione delle capacità, mercato dell'energia all'ingrosso e collettività dell'energia locale;***

Or. en

Emendamento 173

Paul Rübiger

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

14. "aggregatore": un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti

Emendamento

14. "aggregatore": un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti

o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato organizzato dell'energia elettrica;

o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato organizzato dell'energia elettrica, **e che compete in condizioni di parità;**

Or. en

Motivazione

Benché i nuovi partecipanti al mercato e i nuovi modelli imprenditoriali siano accolti con favore nel mercato europeo dell'energia, si dovrebbero anche applicare norme volte a garantire una concorrenza trasparente e leale.

Emendamento 174
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15. "aggregatore indipendente": un aggregatore non collegato a un fornitore o a un altro partecipante al mercato;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di "aggregatore" comprende già il sottogruppo di "aggregatore indipendente". Questa definizione è superflua.

Emendamento 175
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15. "aggregatore indipendente": un aggregatore non collegato a un fornitore o a un altro partecipante al mercato;

soppresso

Emendamento 176

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15**

Testo della Commissione

15. "aggregatore indipendente": un aggregatore non collegato **a un fornitore** o a un altro partecipante al mercato;

Emendamento

15. "aggregatore indipendente": un aggregatore non collegato **al fornitore del cliente** o a un altro partecipante al mercato;

Or. en

Emendamento 177

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15**

Testo della Commissione

15. "aggregatore indipendente": un aggregatore non collegato **a un fornitore o a un altro partecipante al mercato**;

Emendamento

15. "aggregatore indipendente": un aggregatore non collegato **al fornitore del cliente**;

Or. en

Motivazione

L'aggregazione può essere eseguita da un fornitore del cliente al quale un aggregatore indipendente non è però integrato. Un fornitore distinto potrebbe tuttavia offrire un servizio di aggregazione a un cliente, e in questo caso sarebbe indipendente, dal momento che l'aggregazione e la fornitura sono eseguite separatamente.

Emendamento 178

Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

18. "sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

Emendamento

18. "sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare il consumo, **la produzione e l'immissione** di energia **in tempo quasi reale**, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

Or. en

Emendamento 179

Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

18. "sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

Emendamento

18. "sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia **in tempo quasi reale**, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

Or. en

Emendamento 180

Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

19. "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

Emendamento

19. "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire ***a livello di modello di dati e di applicazione*** e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

Or. en

Emendamento 181

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

20. "tempo quasi reale": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, il lasso di tempo, solitamente di pochi secondi, che intercorre fra la registrazione dei dati e il trattamento e la trasmissione automatizzati degli stessi a fini di utilizzo o informativi;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 182

Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

20. "tempo quasi reale": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, il lasso di tempo, solitamente di pochi secondi, che intercorre fra la registrazione

Emendamento

20. "tempo quasi reale": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, il lasso di tempo, solitamente di pochi secondi, che intercorre fra la registrazione

dei dati e il trattamento e la trasmissione automatizzati degli stessi a fini di utilizzo o informativi;

dei dati e il trattamento e la trasmissione automatizzati degli stessi, **ad esempio a uno schermo esterno**, a fini di utilizzo o informativi;

Or. en

Emendamento 183

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

20. "tempo quasi reale": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, il lasso di tempo, **solitamente di pochi secondi**, che intercorre fra la registrazione dei dati e il trattamento e la trasmissione automatizzati degli stessi a fini di utilizzo o informativi;

Emendamento

20. "tempo quasi reale": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, il lasso di tempo che intercorre fra la registrazione dei dati e il trattamento e la trasmissione automatizzati degli stessi a fini di utilizzo o informativi;

Or. en

Emendamento 184

Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

21. "migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, lo stadio più avanzato e più efficace dello sviluppo di attività e relativi metodi operativi, che indica l'idoneità pratica di determinate tecniche intese a prevenire o ridurre i rischi per la vita privata, i dati personali e la sicurezza, in modo da fornire in via di principio le condizioni per il rispetto del quadro dell'Unione sulla protezione dei dati;

Emendamento

21. "migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, lo stadio più avanzato e più efficace dello sviluppo di attività e relativi metodi operativi, che indica l'idoneità pratica di determinate tecniche intese a prevenire o ridurre i rischi per la vita privata, i dati personali e la sicurezza, in modo da fornire in via di principio le condizioni per il rispetto del quadro dell'Unione sulla protezione dei dati. **Nel**

*selezionare le migliori tecniche disponibili
si dovrebbe sempre eseguire un'analisi
costi-benefici;*

Or. en

Emendamento 185

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione

24. *"efficienza energetica": il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia ;*

Emendamento

24. *"efficienza energetica/gestione della domanda": un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume e i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento e i relativi costi di distribuzione;*

Or. en

Emendamento 186

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili , **in particolare** eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica) , geotermica, da calore ambientale, **idroelettrica e maremotrice, marina** , del moto ondoso , **e rinnovabili combustibili: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile** , ;

Emendamento

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, **segnatamente** eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica), geotermica, da calore ambientale, maremotrice **e** del moto ondoso;

Or. en

Emendamento 187

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili , **in particolare** eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica) , geotermica, da calore ambientale, **idroelettrica e maremotrice, marina** , del moto ondoso , **e rinnovabili combustibili: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile** , ;

Emendamento

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, **segnatamente** eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica), geotermica, da calore ambientale, **mareomotrice**, del moto ondoso e **altre forme di energia marina, idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas**;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare la definizione di "energia da fonti rinnovabili" della presente direttiva con la definizione all'articolo 2, lettera a), della proposta di direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 188

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, **in particolare** eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica), geotermica, da calore ambientale, **idroelettrica e** maremotrice, **marina**, del moto ondoso , e **rinnovabili combustibili: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile;**

Emendamento

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, **vale a dire energia** eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica) **e** geotermica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso **e altre forme di energia oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;**

Or. en

Motivazione

Proponiamo di adottare la definizione della direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento 189
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, in particolare eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica), geotermica, da calore ambientale, idroelettrica e maremotrice, marina, del moto ondoso , e rinnovabili combustibili: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile;

Emendamento

25. "energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, in particolare eolica, solare (eliotermica e fotovoltaica), geotermica, da calore ambientale, idroelettrica e maremotrice, marina, del moto ondoso , e rinnovabili combustibili: biocombustibili, bioliquidi, biogas, biocombustibili solidi e residui combustibili di origine rinnovabile **e l'energia immagazzinata nelle batterie per un periodo transitorio;**

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio delle energie rinnovabili dovrebbe essere considerato anch'esso una fonte

rinnovabile. Al fine di incentivare le soluzioni ibride rinnovabili e di stoccaggio, l'energia immagazzinata nelle batterie per un periodo transitorio è considerata "rinnovabile" e non perde le sue GO rinnovabili.

Emendamento 190

Hans-Olaf Henkel

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

25 bis. "idrogeno verde": idrogeno generato dall'acqua utilizzando elettricità o il calore di scarto dell'elettrolisi. Il prodotto finale deve essere considerato rinnovabile al 100 %, a prescindere dal fatto che l'energia elettrica sia prelevata dalla rete o da un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 191

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione

Emendamento

26. "generazione distribuita": impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

26. "idrogeno verde": idrogeno generato dall'acqua utilizzando elettricità o il calore di scarto dell'elettrolisi. Il prodotto finale (ad esempio l'idrogeno) deve essere considerato rinnovabile al 100 %, a prescindere dal fatto che l'energia elettrica sia prelevata dalla rete o da un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 192

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 bis. "rete collettiva": un sistema di distribuzione virtuale che funziona attraverso il sistema di distribuzione generale, o un sistema di distribuzione chiuso che può funzionare indipendentemente dal sistema di distribuzione generale. La rete collettiva distribuisce principalmente energia elettrica ai clienti civili e, in via accessoria, ai clienti non civili, tra cui in particolare i piccoli consumatori commerciali o i siti di servizi condivisi entro un'area geograficamente limitata, ed è in grado di immettere l'energia elettrica in eccesso nella rete di distribuzione generale, o di assorbire l'energia elettrica in eccesso dalla rete di distribuzione generale, al fine di rafforzare la sicurezza energetica locale in modo affidabile e a prezzi accessibili.

Or. en

Motivazione

Una definizione di "reti collettive" è necessaria per fare chiarezza sul significato delle disposizioni dell'articolo 16 relativo alle collettività dell'energia locali e alle loro attività, nonché sui diritti e le responsabilità derivanti dalla proprietà, dalla creazione o dall'affitto di reti collettive.

Emendamento 193

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 33

Testo della Commissione

33. "interconnettore: **una linea di trasmissione che attraversa o travalica una frontiera fra zone di offerta, fra Stati membri o, fino al confine della giurisdizione dell'UE, fra Stati membri e paesi terzi;**

Emendamento

33. "interconnettore: **apparecchiatura per collegare le reti elettriche;**

Or. en

Emendamento 194
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38

Testo della Commissione

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia e la capacità di black start;

Emendamento

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia **per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito** e la capacità di black start **e di funzionamento in isola;**

Or. en

Emendamento 195
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38

Testo della Commissione

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un

Emendamento

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un

gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia e la capacità di black start;

gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia **per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito** e la capacità di black start **e di funzionamento in isola**;

Or. en

Emendamento 196
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38

Testo della Commissione

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia e la capacità di black start;

Emendamento

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia **per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito** e la capacità di black start;

Or. en

Motivazione

L'inerzia è collegata alla frequenza del sistema in quanto impedisce un calo o un aumento delle frequenze immediatamente dopo un guasto, prima che entri in funzione il controllo centrale. Il termine necessita un chiarimento. La definizione dovrebbe includere la possibilità per i gestori dei sistemi di distribuzione di acquistare l'inerzia e anche la corrente di corto circuito, che sono di cruciale importanza e sono attualmente fornite esclusivamente da fonti sincrone. Nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, il contributo della potenza di corto circuito nella griglia di distribuzione elettrica diventa fondamentale per attenuare i danni provocati da eventuali guasti, consentendo il corretto funzionamento degli elementi di protezione.

Emendamento 197
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38

Testo della Commissione

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia e la capacità di black start;

Emendamento

38. "servizio ausiliare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore di sistema di trasmissione o di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia **per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito** e la capacità di black start;

Or. en

Emendamento 198
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 39

Testo della Commissione

39. "**centro operativo regionale**": il **centro operativo** regionale definito all'articolo 32 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].

Emendamento

39. "**coordinatore regionale della sicurezza**": il **coordinatore** regionale **della sicurezza** definito all'articolo 32 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].

Or. en

Emendamento 199
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 39

Testo della Commissione

39. "centro **operativo** regionale": il

Emendamento

39. "centro **di coordinamento**

centro **operativo** regionale definito all'articolo 32 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].

regionale": il centro **di coordinamento** regionale definito all'articolo 32 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].

(La modifica si applica a tutto il testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 200

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 39

Testo della Commissione

39. **"centro operativo regionale": il centro operativo regionale definito all'articolo 32 della [rifusione del regolamento n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2].**

Emendamento

39. **"coordinatore regionale della sicurezza", il coordinatore regionale della sicurezza quale definito nel regolamento che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.**

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è adeguare i centri operativi regionali al regolamento che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica, già adottato. Tale definizione dovrebbe essere applicata in tutto il testo della presente direttiva.

Emendamento 201

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47

Testo della Commissione

47. "stoccaggio di energia": nel sistema

Emendamento

47. "stoccaggio di energia": nel sistema

elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso, sia quale energia finale, sia convertita in un altro vettore energetico;

elettrico, il rinvio, **in un lasso di tempo**, di un quantitativo dell'energia elettrica **dal momento in cui è stata** prodotta al momento dell'uso, sia quale energia finale, sia convertita in un altro vettore energetico; **Lo stoccaggio di energia è in grado di offrire allo stesso tempo molteplici servizi ai mercati dell'energia, utilizzando la stessa unità o molteplici unità.**

Or. en

Emendamento 202

Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 47

Testo della Commissione

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, **il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso, sia quale energia finale, sia convertita** in un altro vettore energetico;

Emendamento

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, **la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere immagazzinata, l'immagazzinamento di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o** in un altro vettore energetico;

Or. en

Emendamento 203

Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 47

Testo della Commissione

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso, sia quale energia finale, sia

Emendamento

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio, **in un lasso di tempo**, di un quantitativo dell'energia elettrica **dal momento in cui è stata** prodotta al

convertita in un altro vettore energetico;

momento dell'uso, sia quale energia finale,
sia convertita in un altro vettore energetico;

Or. en

Emendamento 204

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47

Testo della Commissione

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso, ***sia quale energia finale, sia convertita in un altro vettore energetico;***

Emendamento

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso;

Or. en

Emendamento 205

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47

Testo della Commissione

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso, ***sia quale energia finale, sia convertita in un altro vettore energetico;***

Emendamento

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso;

Or. en

Motivazione

La definizione non specifica la trasformazione inversa dell'elettricità accumulata. La definizione di "stoccaggio di energia" vale soltanto ai fini della presente direttiva e non dovrebbe comprendere, ad esempio, scaldacqua o batterie nelle sottostazioni.

Emendamento 206

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47

Testo della Commissione

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso, ***sia quale energia finale, sia convertita in un altro vettore energetico;***

Emendamento

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica prodotta al momento dell'uso;

Or. en

Motivazione

La definizione non specifica la trasformazione inversa dell'elettricità accumulata. La definizione di "stoccaggio di energia" vale soltanto ai fini della presente direttiva e non dovrebbe comprendere, ad esempio, scaldacqua o batterie.

Emendamento 207

Fredrick Federley

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47

Testo della Commissione

47. "stoccaggio di energia": nel sistema elettrico, il rinvio di un quantitativo dell'energia elettrica ***prodotta*** al momento dell'uso, sia quale energia finale, sia convertita in un altro vettore energetico;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 208

Zdzisław Krasnodebski, Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

47 bis. "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;

Or. en

Emendamento 209

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

47 bis. "impianto di stoccaggio dell'energia": un impianto collegato alla rete elettrica in grado di stoccare l'energia elettrica entro un lasso di tempo pertinente e, successivamente, di restituirla alla rete elettrica;

Or. en

Emendamento 210

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"fatturazione": una comunicazione scritta dell'importo dovuto per prodotti o servizi, contenente le informazioni minime di cui all'allegato II, punto 1;

Or. en

Emendamento 211

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

47 bis. "fatturazione": una comunicazione scritta dell'importo dovuto per prodotti o servizi, contenente le informazioni minime di cui all'allegato II, punto 1;

Or. en

Emendamento 212

Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

47 bis. "fornitore del servizio di energia elettrica": un'impresa che opera nel settore della fornitura o dell'aggregazione di energia elettrica;

Or. en

Motivazione

Occorre una definizione di fornitore del servizio di energia elettrica per assicurare condizioni di parità tra i diversi attori del mercato, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dei clienti.

Emendamento 213

Barbara Kappel

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***"informazioni di fatturazione":
informazioni supplementari separate
relative al consumo e ai diritti dei
consumatori di cui all'allegato II, punti 2
e 5, e che non costituiscono una richiesta
di pagamento;***

Or. en

Emendamento 214
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 47 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***47 ter. "fatturazione": una
comunicazione scritta dell'importo dovuto
per prodotti o servizi, contenente le
informazioni minime di cui all'allegato II;***

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza normativa, è necessario operare una distinzione tra fatturazione e informazioni di fatturazione.

Emendamento 215
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***"fornitore del servizio di energia
elettrica": un'impresa che opera nel
settore della fornitura o dell'aggregazione
di energia elettrica;***

Emendamento 216
Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 47 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

47 quater. "informazioni di fatturazione": informazioni relative al consumo in un determinato periodo e al prezzo dell'energia elettrica fornita, che possono figurare nella bolletta o essere fornite al cliente separatamente. Ai fini della presente direttiva, il fatto di fornire separatamente al cliente le informazioni di fatturazione non è considerata una richiesta di pagamento;

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza normativa, è necessario operare una distinzione tra fatturazione e informazioni di fatturazione.

Emendamento 217
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"risorse energetiche distribuite": le risorse energetiche – ivi compresi, ma non solo, lo stoccaggio di energia, l'efficienza energetica, i veicoli elettrici, la generazione distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili, le reti collettive e la gestione della domanda – fornite alla rete elettrica, sia sul lato utente ("behind the meter"), nei locali di quest'ultimo, sia

attraverso la rete di distribuzione;

Or. en

Motivazione

Self-consumption, demand response, storage, electrical vehicle charging infrastructures, and local energy communities, can provide a number of services, both to the system, the environment and society on a local level. These services, or benefits, should be quantified in setting both remuneration and grid tariffs for active customers. However, in order to be able to appropriately assess the costs and benefits of these technologies, national regulatory authorities and system operators need to be able to look at how different distributed energy resources, or DER, interact together, not just individually. To inform such an assessment, a definition of DER is needed.

Emendamento 218

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***"informazioni di fatturazione":
informazioni relative al consumo in un
determinato periodo e ai prezzi
dell'energia elettrica fornita, che possono
figurare nella bolletta o essere fornite al
cliente separatamente. Ai fini della
presente direttiva, il fatto di fornire
separatamente al cliente le informazioni
di fatturazione non è considerata una
richiesta di pagamento;***

Or. en

Emendamento 219

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

50. (nuovo) "fatturazione": una comunicazione scritta dell'importo dovuto per prodotti o servizi, contenente le informazioni minime di cui all'allegato II;

Or. en

Emendamento 220

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"rete collettiva": un sistema di distribuzione virtuale o chiuso che può funzionare attraverso il sistema di distribuzione generale o indipendentemente da esso. La rete distribuisce principalmente energia elettrica ai clienti civili e, in via accessoria, ai clienti non civili, tra cui in particolare i piccoli consumatori commerciali o i siti di servizi condivisi entro un'area geograficamente limitata, ed è in grado di immettere l'energia elettrica in eccesso nella rete di distribuzione generale, al fine di garantire la sicurezza energetica locale in modo affidabile e a prezzi accessibili.

Or. en

Motivazione

Una definizione di "reti collettive" è necessaria per fare chiarezza sul significato delle disposizioni dell'articolo 16 relativo alle collettività dell'energia locali e alle loro attività, nonché sui diritti e le responsabilità derivanti dalla proprietà, dalla creazione o dall'affitto di reti collettive.

Emendamento 221

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***"informazioni di fatturazione":
informazioni relative al consumo in un
determinato periodo e al prezzo
dell'energia elettrica fornita, che possono
figurare nella bolletta o essere fornite al
cliente separatamente. Ai fini della
presente direttiva, il fatto di fornire
separatamente al cliente le informazioni
di fatturazione non è considerata una
richiesta di pagamento.***

Or. en

Emendamento 222

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***50. "fornitore di energia elettrica": un
fornitore di elettricità o i servizi correlati,
quali i servizi di gestione della domanda.
Ai fini della presente direttiva, il termine
comprende fornitori, aggregatori di
energia e collettività dell'energia locali.***

Or. en

Emendamento 223

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"povertà energetica": incapacità di un nucleo familiare di accedere ai servizi energetici domestici necessari che garantiscono livelli umani dignitosi di comfort e di salute, in quanto tali costi rappresentano una percentuale significativa del reddito disponibile;

Or. en

Emendamento 224

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"impianto di stoccaggio dell'energia": un impianto collegato alla rete elettrica in grado di immagazzinare l'energia elettrica in un lasso di tempo pertinente e, successivamente, di restituirla alla rete elettrica.

Or. en

Emendamento 225

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale ***promuova un mercato pronto per le energie rinnovabili,*** non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche

generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive, *nonché l'intero ciclo di vita dei diversi generatori.*

Or. en

Emendamento 226 **Pervenche Berès**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, *l'energia pulita, sia adesso che in futuro*, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Or. en

Motivazione

L'attuale struttura del mercato dovrebbe risolvere la sfida degli investimenti nel lungo periodo, garantendo visibilità agli investitori.

Emendamento 227 **Françoise Grossetête**

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti **a lungo termine** nella generazione flessibile di energia **a basse emissioni di carbonio**, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Or. en

Emendamento 228
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, **gli aggregatori**, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Or. en

È importante includere anche gli aggregatori.

Emendamento 229

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente ***i flussi*** transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente ***gli scambi*** transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi ***all'ingrosso*** dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Or. en

Emendamento 230

Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente ***i flussi transfrontalieri*** di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente ***le transazioni transfrontaliere*** di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e

prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra flussi transfrontalieri e transazioni transfrontaliere di energia elettrica. I flussi transfrontalieri incontrano anche flussi di ricircolo (loop-flow) non programmati, i quali possono incidere negativamente sugli scambi transfrontalieri, nonché sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

Emendamento 231 **Jaromír Kohlíček**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente ***i flussi transfrontalieri*** di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente ***le transazioni transfrontaliere*** di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere fra le transazioni transfrontaliere di energia elettrica (flussi che hanno origine nel mercato dell'energia elettrica) e i flussi di energia elettrica, i quali possono verificarsi anche in assenza di una transazione (ovvero i flussi di ricircolo – loop-flow – non programmati).

Emendamento 232

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente *i flussi transfrontalieri* di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la legislazione nazionale non ostacoli indebitamente *le transazioni transfrontaliere* di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti nella generazione flessibile di energia, lo stoccaggio di energia, la diffusione della mobilità elettrica o la disponibilità di nuovi interconnettori e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Or. en

Emendamento 233

Hans-Olaf Henkel

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri predispongono meccanismi di finanziamento che garantiscano investimenti in tecnologie di integrazione fra settori, come la conversione dell'elettricità in gas, al fine di sfruttare appieno il potenziale di flessibilità e fornire un'ulteriore capacità di stoccaggio di elettricità su vasta scala e a lungo termine attraverso l'infrastruttura di rete del gas naturale.

Or. en

Emendamento 234
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che la loro legislazione nazionale assicuri condizioni di concorrenza eque e non discriminatorie nei confronti dei partecipanti del mercato.

Or. en

Motivazione

L'instaurazione di condizioni concorrenziali eque consentirebbe l'integrazione nel mercato delle energie rinnovabili e un'equa partecipazione di tutti i soggetti al mercato dell'energia elettrica.

Emendamento 235
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri ***assicurano*** che ***non vi siano barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato e all'uscita dal mercato delle imprese di generazione e di fornitura di energia elettrica.***

2. Gli Stati membri ***predispongono meccanismi di finanziamento*** che ***garantiscono investimenti in tecnologie di integrazione fra settori, come la conversione dell'elettricità in gas, al fine di sfruttare appieno il potenziale di flessibilità e fornire un'ulteriore capacità di stoccaggio di elettricità su vasta scala e a lungo termine attraverso l'infrastruttura di rete del gas naturale. In tale contesto, gli Stati membri istituiscono un regime di sostegno tecnologicamente neutro per la remunerazione di tecnologie innovative che assicurino una produzione di energia continua e compatibile con il sistema (vale a dire combinazioni di fonti***

energetiche rinnovabili e di tecnologie per lo stoccaggio dell'energia, flessibilità e stabilità della rete). Oltre ai parametri di efficienza sotto il profilo dei costi, la configurazione dei meccanismi di finanziamento di cui sopra tiene conto del potenziale di innovazione tecnologica e dell'integrazione tra settori, in quanto strumenti cruciali ai fini di un'effettiva decarbonizzazione transettoriale.

Or. en

Emendamento 236

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato e all'uscita dal mercato delle imprese di generazione *e di* fornitura di energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato e all'uscita dal mercato delle imprese di generazione, *stoccaggio energetico, gestione della domanda e* fornitura di energia elettrica.

Or. en

Emendamento 237

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di garantire una concorrenza leale e non distorta, applicando il principio "chi inquina paga" ed evitando di imporre oneri indebiti alle future generazioni, i gestori

di impianti energetici che sfruttano la lignite e il carbone e che partecipano al mercato interno dell'energia soddisfano i seguenti requisiti entro [OP: two years after the entry into force]:

a) i gestori istituiscono un "fondo per una transizione equa" separato, con un controllo esterno adeguato e una gestione trasparente, finanziato con i contributi diretti degli introiti generati dalle loro attività durante il previsto ciclo di vita, al fine di

- assumersi la piena responsabilità finanziaria per lo smantellamento degli impianti che essi gestiscono, nonché assicurare la riconversione dei siti di estrazione e produzione, compreso il riutilizzo, la bonifica e il ripristino dei livelli delle acque sotterranee;

- istituire un processo di governance inclusiva a livello locale per garantire strategie di transizione equa, tra cui prospettive di occupazione e crescita verso un'economia regionale sostenibile;

b) i gestori non sono autorizzati a limitare la loro responsabilità in caso di ristrutturazioni aziendali;

c) i gestori sono tenuti all'obbligo di copertura assicurativa totale per la responsabilità civile per i danni causati dagli impianti che essi gestiscono.

Or. en

Motivazione

All participants to the internal electricity market should bear the costs they are causing through their operations. Coal and lignite mining regions are faced with multiple challenges linked to the transition brought about by political decisions, economic and climate realities and citizens aspirations. Costs related to the operations, externalities and closure of coal and lignite activities cannot be borne by society as a whole, as customers are paying already through their energy bills. Notably, financing operators liabilities, insurances or decommissioning would be unfair treatment towards other energy generators, who have the responsibility to bear the costs of their operations themselves and whose operations cause only limited externalities

Emendamento 238

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare una procedura di autorizzazione trasparente, obiettiva e non discriminatoria per la chiusura degli impianti di produzione. L'autorizzazione per la chiusura degli impianti di produzione può essere rifiutata se la chiusura dell'impianto può mettere a repentaglio: a) la sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale; b) la conformità con i contributi nazionali stabiliti nei piani nazionali riguardanti l'energia e il clima; o c), la concorrenza effettiva e la formazione dei prezzi sul mercato. Nell'eventualità che si verificano tali circostanze, gli Stati membri possono prevedere che il proprietario dell'impianto sia tenuto ad avviare una procedura di gara per il trasferimento dell'impianto.

Or. en

Emendamento 239

Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro assicura che il suo livello di interconnessione elettrica corrisponda, entro il 2020, ad almeno il 10 % della sua capacità di produzione installata, con l'obiettivo di raggiungere

un livello più ambizioso entro il 2030. Al fine di raggiungere tali traguardi, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano tra loro in vista della creazione di un mercato interno pienamente interconnesso, integrandovi i sistemi isolati che costituiscono isole energetiche.

Or. en

Motivazione

La cooperazione, la condivisione delle risorse energetiche e l'assistenza reciproca in caso di crisi energetiche sono il modo più efficace per realizzare un mercato interno dell'energia elettrica veramente efficiente, sicuro e competitivo. L'assistenza reciproca tra gli Stati membri assume un'importanza fondamentale per far fronte all'aumento dei rischi di perturbazioni connesso alla presenza, all'interno del sistema, di un elevato volume di fonti energetiche rinnovabili intermittenti. In tale contesto, l'adeguatezza delle infrastrutture di rete e, in particolare, le interconnessioni sono imprescindibili per assicurare vantaggi concreti ai cittadini, nonché occupazione, crescita e investimenti.

Emendamento 240

Miroslav Poche, Pavel Poc

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si impegnano a creare condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato e a evitare discriminazioni.

Or. en

Motivazione

È necessario che la direttiva sancisca debitamente il principio della non discriminazione tra i soggetti che operano sul mercato.

Emendamento 241

Zdzisław Krasnodebski, Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri si impegnano a creare condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato e a evitare discriminazioni.*

Or. en

Emendamento 242

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Benedek Jávor, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Eugen Freund, Dario Tamburrano, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Eliminazione degli ostacoli alla concorrenza leale nel mercato interno dell'energia*

Al fine di garantire una concorrenza leale e non distorta, applicando il principio "chi inquina paga" ed evitando di imporre oneri indebiti alle future generazioni, i gestori di impianti di energia nucleare che partecipano al mercato interno dell'energia soddisfano i seguenti requisiti entro [OP: two years after the entry into force]:

a) istituire un fondo separato, con un controllo esterno adeguato e una gestione trasparente, finanziato con i contributi diretti degli introiti generati dalle loro attività nucleari durante il previsto ciclo di vita, al fine di assumersi la piena responsabilità finanziaria per lo smantellamento degli impianti nucleari che essi gestiscono nonché per la

gestione, fino allo stoccaggio definitivo, del combustibile esaurito e dei residui radioattivi prodotti dai suddetti impianti; i gestori di impianti nucleari non sono autorizzati a limitare la loro responsabilità in caso di ristrutturazioni aziendali;

b) rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, contribuendo, in particolare, a regimi di finanziamento nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, se del caso;

c) adempiere all'obbligo di copertura assicurativa totale per la responsabilità civile per i danni nucleari causati dagli impianti nucleari che essi gestiscono.

Or. en

Motivazione

In the Interinstitutional Statement with regard to decommissioning and waste management activities, attached to Directive 2003/54/EC of 26 June 2003, the European Parliament, the Council and the Commission underlined "the need for Member States to ensure that adequate financial resources for decommissioning and waste management activities, which are audited in Member States, are actually available for the purpose for which they have been established and are managed in a transparent way, thus avoiding obstacles to fair competition in the energy market". Following the Statement, the Commission adopted Recommendation of 24 October 2006 on the management of financial resources for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste and Council Directive 2011/70/Euratom. Full implementation of these instruments is necessary in view of ensuring the undistorted functioning of the internal energy market. Furthermore, an harmonised regime for civil liability deriving from nuclear accidents is necessary and exceptions to the polluter pays principle are no longer justified.

Emendamento 243

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Kathleen Van Brempt, Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Jeppe Kofod, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Benedek Jávor, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer, Dario Tamburrano, Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Entro [OP: two years after the entry into force], la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle distorsioni della concorrenza esistenti nel mercato interno correlate alle norme nazionali sullo smantellamento degli impianti nucleari commerciali, sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e sull'assicurazione della responsabilità civile per danni nucleari. La relazione prevede misure adeguate per rimuovere tali distorsioni, tra cui proposte legislative in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato Euratom per conseguire l'internalizzazione dei costi esterni derivanti dall'esercizio degli impianti nucleari commerciali.

Or. en

Motivazione

In the Interinstitutional Statement with regard to decommissioning and waste management activities, attached to Directive 2003/54/EC of 26 June 2003, the European Parliament, the Council and the Commission underlined “the need for Member States to ensure that adequate financial resources for decommissioning and waste management activities, which are audited in Member States, are actually available for the purpose for which they have been established and are managed in a transparent way, thus avoiding obstacles to fair competition in the energy market”. Following the Statement, the Commission adopted Recommendation of 24 October 2006 on the management of financial resources for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste and Council Directive 2011/70/Euratom. Full implementation of these instruments is necessary in view of ensuring the undistorted functioning of the internal energy market. Furthermore, an harmonised regime for civil liability deriving from nuclear accidents is necessary and exceptions to the polluter pays principle are no longer justified.

Emendamento 244
Paul Rübzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Garanzia di una concorrenza leale e non distorta

Al fine di garantire una concorrenza leale e non distorta, applicando il principio "chi inquina paga" ed evitando di imporre oneri eccessivi alle future generazioni, gli Stati membri provvedono affinché, entro [OP: two years after implementation], i gestori di impianti di energia nucleare che partecipano al mercato interno dell'energia soddisfino i seguenti requisiti:

- a) istituire un fondo separato, con un controllo esterno adeguato e una gestione trasparente, finanziato con i contributi degli introiti generati dalle loro attività nucleari durante il previsto ciclo di vita, al fine di assumersi la piena responsabilità finanziaria per lo smantellamento degli impianti nucleari che essi gestiscono, nonché per l'organizzazione dello stoccaggio definitivo del combustibile esaurito e dei residui radioattivi prodotti dal funzionamento dei suddetti impianti; i gestori di impianti nucleari non sono autorizzati a eludere la propria responsabilità attraverso ristrutturazioni aziendali;*
- b) rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, contribuendo, in particolare, a regimi di finanziamento nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;*
- c) adempiere all'obbligo di copertura assicurativa totale per la responsabilità civile per i danni nucleari causati dagli impianti nucleari che essi gestiscono.*

Or. de

Motivazione

Im Statement hinsichtlich der Stilllegung von Kernenergieanlagen sowie Organisation der Endlagerung verbrauchter Kraftstoffe, beigefügt an die Richtlinie 2003/54/EC vom 26. Juni 2003, das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission betonen, dass es nötig ist, dass Betreiber von Kernenergieanlagen finanzielle Ressourcen für die Stilllegung der von ihnen betriebenen Kernenergieanlagen sowie Organisation der Endlagerung verbrauchter Kraftstoffe und radioaktiven Abfalls verfügen, welche von den Mitgliedstaaten geprüft und transparent verwaltet werden und verfügbar sind für den Zweck, für den sie etabliert wurden, ergo nicht den fairen Wettbewerb am Energiemarkt verhindern“. Nach diesem Statement hat die Kommission die Empfehlung vom 24. Oktober 2006 bezüglich der finanziellen Verantwortung für die Stilllegung von Kernenergieanlagen sowie Organisation der Endlagerung verbrauchter Kraftstoffe und radioaktiven Abfalls und die Richtlinie des Rates 2011/70/Euratom adoptiert. Vollständige Implementierung dieser Maßnahmen ist nötig, um den Binnenmarkt nicht zu verzerren. Außerdem ist eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nötig, und Ausnahmen des Verursacherprinzips sind nicht mehr begründet.

Emendamento 245

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

3. Gli Stati membri provvedono a che la loro legislazione nazionale assicuri condizioni di concorrenza eque e non discriminatorie nei confronti dei partecipanti del mercato.

Or. en

Emendamento 246

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Gli Stati membri provvedono a che la loro legislazione nazionale assicuri condizioni

*di concorrenza equa e non discriminatorie
nei confronti dei partecipanti del mercato.*

Or. en

Motivazione

L'instaurazione di condizioni concorrenziali eque consentirebbe l'integrazione nel mercato delle energie rinnovabili e un'equa partecipazione di tutti i soggetti al mercato dell'energia elettrica.

Emendamento 247
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

***Gli Stati membri provvedono a che la loro
legislazione nazionale preveda incentivi
adeguati per gli investimenti a lungo
termine nel settore dell'energia pulita.***

Or. en

Motivazione

Il nuovo assetto del mercato dovrebbe anche focalizzarsi sugli investimenti e fornire un segnale efficace in materia.

Emendamento 248
Paul Rübiger

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

***Eliminazione degli ostacoli alla
concorrenza leale nel mercato interno***

dell'energia

Entro [OP: inserire la data - due anni a decorrere dall'entrata in vigore], la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle distorsioni della concorrenza esistenti nel mercato interno e correlate alle norme nazionali sullo smantellamento degli impianti nucleari commerciali, sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e sull'assicurazione della responsabilità civile per danni nucleari. La relazione prevede misure adeguate per rimuovere tali distorsioni, tra cui proposte legislative in linea con le pertinenti disposizioni del trattato Euratom per conseguire l'internalizzazione dei costi esterni derivanti dall'esercizio degli impianti nucleari commerciali.

Or. de

Motivazione

In der Interinstitutionellen Erklärung über die Stilllegung und die Abfallwirtschaft, die der Richtlinie 2003/54 / EG vom 26. Juni 2003 beigelegt ist, unterstrichen das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission "die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass angemessene finanzielle Mittel für die Stilllegung geschaffen werden und Abfallwirtschaftsmaßnahmen, die in den Mitgliedstaaten geprüft werden, tatsächlich für den Zweck verfügbar sind, für den sie eingerichtet wurden und auf transparente Weise verwaltet werden, wodurch Hindernisse für einen fairen Wettbewerb auf dem Energiemarkt vermieden werden. "Im Anschluss an die Erklärung nahm die Kommission eine Empfehlung vom 24. Oktober 2006 über die Verwaltung der Finanzmittel für die Stilllegung von Kernkraftwerken, abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen, sowie die Richtlinie 2011/70 / Euratom des Rates, an. Die vollständige Umsetzung dieser Instrumente ist notwendig, um das unverzerrte Funktionieren des Energie-Binnenmarktes zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine harmonisierte Regelung für zivilrechtliche Haftung aus nuklearen Unfällen erforderlich damit Ausnahmen vom Verursacherprinzip nicht mehr gerechtfertigt sind.

Emendamento 249

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

Emendamento

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica ***e contrastare indebite discriminazioni tra i clienti del settore energetico, in particolare quelli che hanno scelto tariffe prepagate.***

Or. en

Emendamento 250

Miroslav Poche

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

Emendamento

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica ***e contrastare indebite discriminazioni tra i clienti finali.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a far rispettare i diritti dei clienti del settore energetico. La libertà di intervenire nel mercato al dettaglio non dovrebbe essere limitata alla promozione della concorrenza. Ciò non consente di garantire l'erogazione in condizioni di parità per tutti i gruppi di consumatori. Come già emerso in passato, spesso sono i consumatori più vulnerabili a essere vittime della discriminazione tariffaria. Questo rischio è destinato ad aumentare con la diffusione di tariffe più complesse sul lato della domanda.

Emendamento 251
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

Emendamento

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica **e contrastare indebite discriminazioni tra i clienti finali.**

Or. en

Motivazione

Come già emerso in passato, spesso sono i consumatori più vulnerabili a essere vittime della discriminazione tariffaria. Questo rischio è destinato ad aumentare con la diffusione di tariffe più complesse sul lato della domanda.

Emendamento 252
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

Emendamento

1. I fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori di energia elettrica **e contrastare indebite discriminazioni tra i clienti finali.**

Or. en

Emendamento 253
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In presenza di comprovati abusi nel mercato al dettaglio, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può introdurre un massimale per i margini e i profitti ottenuti indebitamente dai fornitori sulla componente del prezzo al dettaglio relativa all'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 254
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri ***assicurano*** la protezione dei clienti ***in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili*** in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

2. Gli Stati membri ***possono assicurare*** la protezione dei clienti ***economicamente vulnerabili*** in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica. ***Qualsiasi misura di questo tipo è debitamente giustificata e non pregiudica il funzionamento efficace del mercato al dettaglio più di quanto ragionevolmente previsto.***

Or. en

Emendamento 255
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con ***misure di politica sociale o altre misure politiche, attribuendo la priorità alle misure di efficienza energetica e con*** mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 256
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili ***in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.***

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili.

Or. en

Emendamento 257
Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione ***dei clienti in condizioni di***

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione ***delle famiglie e garantiscono il***

povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

diritto alla parità di accesso e a servizi a prezzi accessibili.

Or. en

Emendamento 258
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica **o con tariffe di rete sociali.**

Or. en

Motivazione

Precisazione del testo originale: gli interventi di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica o di distribuzione/trasmissione devono essere evitati.

Emendamento 259
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica **o con**

Emendamento 260
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica **o con tariffe di rete sociali.**

Motivazione

Gli interventi di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica o di distribuzione/trasmissione devono essere evitati.

Emendamento 261
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato, **per quanto possibile** con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Motivazione

La regolamentazione mirata dei prezzi con l'obiettivo di proteggere i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili dovrebbe essere mantenuta quale strumento politico qualora i mercati non offrano prezzi competitivi e non vengano attuate altre misure atte a tutelare in misura sufficiente i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili.

Emendamento 262

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato **nonché** con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 263

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti **civili** in condizioni di povertà energetica e dei clienti **civili** vulnerabili in modo mirato con mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

Or. en

Emendamento 264
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi vengono effettuati o mantenuti in caso di comprovato fallimento dei mercati e in assenza di altre misure atte a proteggere in misura sufficiente i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili. Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per i clienti vulnerabili sono sempre legittimi quando il divario tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio è indice di una distorsione del mercato.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione mirata dei prezzi con l'obiettivo di proteggere i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili dovrebbe essere mantenuta quale strumento politico qualora i mercati non offrano prezzi competitivi e non vengano attuate altre misure atte a tutelare in misura sufficiente i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili.

Emendamento 265
Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I prezzi fissati per mezzo di un intervento pubblico rispecchiano sempre la tendenza dei prezzi all'ingrosso, sono stabiliti in modo tale da consentire a un fornitore efficiente di realizzare un livello ragionevole di rendimento e non ostacolano l'ingresso sul mercato.

Motivazione

La regolamentazione mirata dei prezzi con l'obiettivo di proteggere i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili dovrebbe essere mantenuta quale strumento politico qualora i mercati non offrano prezzi competitivi e non vengano attuate altre misure atte a tutelare in misura sufficiente i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili.

Emendamento 266

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta ogni due anni se gli interventi di cui al paragrafo 2 ter siano ancora necessari ed efficaci.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione mirata dei prezzi con l'obiettivo di proteggere i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili dovrebbe essere mantenuta quale strumento politico qualora i mercati non offrano prezzi competitivi e non vengano attuate altre misure atte a tutelare in misura sufficiente i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili.

Emendamento 267

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Gli Stati membri assicurano, in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione,

che i clienti civili ricevano informazioni chiare e tempestive sull'andamento del mercato, ad esempio per quanto concerne l'eliminazione progressiva dei prezzi fissati per mezzo di un intervento pubblico, la disponibilità di tali prezzi e le condizioni di accesso agli stessi.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione mirata dei prezzi con l'obiettivo di proteggere i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili dovrebbe essere mantenuta quale strumento politico qualora i mercati non offrano prezzi competitivi e non vengano attuate altre misure atte a tutelare in misura sufficiente i clienti in condizioni di povertà energetica o i clienti vulnerabili. Inoltre, spesso i consumatori non sono a conoscenza delle trasformazioni del sistema elettrico e dei cambiamenti connessi alla liberalizzazione del mercato dell'energia.

Emendamento 268

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Gli Stati membri definiscono il concetto di "clienti vulnerabili" di cui all'articolo 28 e stabiliscono norme per la protezione dei clienti indebitati, tra cui il divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici.

Or. en

Emendamento 269

Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

soppresso

Or. en

Emendamento 270

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al

soppresso

[OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 271
Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere***

Emendamento

3. Gli Stati membri ***possono applicare*** interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili ***al fine di assicurare l'accessibilità economica***. Detti interventi perseguono un interesse ***pubblico***, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione.

limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 272

Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - **cinque** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. ***Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.***

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - **due** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 273

András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili ***in condizioni di povertà energetica o vulnerabili*** possono continuare ad applicare detti interventi pubblici ***fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]***. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, ***essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.***

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito.

Or. en

Emendamento 274

Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino ***al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]***. Detti interventi

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino ***a quando le politiche e gli interventi in materia di efficienza energetica da essi attuati per migliorare l'efficienza***

pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, **essere limitati nel tempo** e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

energetica delle apparecchiature e delle abitazioni di tali clienti non produrranno una comprovata pressione al ribasso sulle loro fatture energetiche. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito e **sono** proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 275

Edouard Martin, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica **per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili** possono continuare ad applicare detti interventi pubblici **fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]**. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica possono continuare ad applicare detti interventi pubblici **se è stabilito che l'energia elettrica è venduta a un prezzo che può essere contestato**. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

considerazione dei beneficiari.

Or. fr

Motivazione

Se i consumatori si dichiarano soddisfatti dell'esistenza di tariffe regolamentate e tali tariffe sono concepite secondo i principi di mercato e possono essere contestate dai concorrenti, i piccoli consumatori dovrebbero poter continuare a beneficiare delle tariffe regolamentate, laddove esistano tali tariffe e se lo desiderano.

Emendamento 276

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ***in presenza di fallimenti del mercato, in particolare*** per ***proteggere*** i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 277
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - **cinque** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici fino al [OP: inserire la data - **dieci** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 278
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione

dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili ***in condizioni di povertà energetica o vulnerabili*** possono continuare ad applicare detti interventi pubblici ***fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]***. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, ***danno luogo a un prezzo dinamico legato al mercato all'ingrosso che includa un margine massimo ragionevole*** e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 279

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili possono continuare ad applicare detti interventi pubblici ***fino al [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva]***. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri in cui al [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva] vigono interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili, ***inclusi i clienti*** in condizioni di povertà energetica o vulnerabili, possono continuare ad applicare detti interventi pubblici ***fino a quando stabiliscono che non si tratta più di uno strumento necessario***. Detti interventi pubblici perseguono un interesse economico generale, sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione. Gli interventi non devono andare al di là di quanto è

necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

necessario per conseguire l'interesse economico generale perseguito, essere limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 280

Edouard Martin, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

La Commissione può adottare una decisione per chiedere alle autorità nazionali di modificare o abrogare le misure entro due mesi dal ricevimento della notifica completa qualora ritenga

Emendamento

soppresso

non soddisfatti i requisiti di cui al primo comma. Il termine per l'adozione della decisione può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

L'intervento pubblico attuato sulla base del presente paragrafo è considerato valido fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione in cui chiede alle autorità nazionali di modificare o abrogare la misura.

Or. fr

Motivazione

Se i consumatori si dichiarano soddisfatti dell'esistenza di tariffe regolamentate e tali tariffe sono concepite secondo i principi di mercato e possono essere contestate dai concorrenti, i piccoli consumatori dovrebbero poter continuare a beneficiare delle tariffe regolamentate, laddove esistano tali tariffe e se lo desiderano.

Emendamento 281 **Werner Langen**

Proposta di direttiva **Articolo 5 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

soppresso

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri

strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

La Commissione può adottare una decisione per chiedere alle autorità nazionali di modificare o abrogare le misure entro due mesi dal ricevimento della notifica completa qualora ritenga non soddisfatti i requisiti di cui al primo comma. Il termine per l'adozione della decisione può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

L'intervento pubblico attuato sulla base del presente paragrafo è considerato valido fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione in cui chiede alle autorità nazionali di modificare o abrogare la misura.

Or. de

Motivazione

L'abolizione della regolamentazione dei prezzi al dettaglio comporterà minori distorsioni nel mercato e, in generale, prezzi al dettaglio più bassi. Pertanto, la regolamentazione dei prezzi al dettaglio dovrebbe essere abolita quanto prima.

Emendamento 282

András Gyürk, György Hölvényi

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi

soppresso

pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

La Commissione può adottare una decisione per chiedere alle autorità nazionali di modificare o abrogare le misure entro due mesi dal ricevimento della notifica completa qualora ritenga non soddisfatti i requisiti di cui al primo comma. Il termine per l'adozione della decisione può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

L'intervento pubblico attuato sulla base del presente paragrafo è considerato valido fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione in cui chiede alle autorità nazionali di modificare o abrogare la misura.

Or. en

Emendamento 283
Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 284
Fredrick Federley

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 285
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - **cinque** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono ***mantenere gli*** interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ***per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.***

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - **due** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono ***applicare*** interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ***e del gas quale misura transitoria in caso di comprovato fallimento dei mercati e in assenza di altre misure atte a proteggere in misura sufficiente i consumatori in condizioni di povertà energetica o vulnerabili, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:***

(a) non è interessato più del 10 % delle famiglie;

(b) per un massimo di due anni, fino a quando non saranno adottate misure di politica sociale o altre misure politiche mirate e più efficaci;

(c) il livello dell'intervento pubblico consente ai fornitori di realizzare un livello di rendimento ragionevole;

(d) l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti non è ostacolato;

(e) la fissazione dei prezzi è circoscritta a specifiche tipologie tariffarie, quali le tariffe prepagate, predefinite o variabili standard, o a determinati gruppi di consumatori, quali i consumatori a basso reddito o vulnerabili a rischio di povertà energetica.

Or. en

Emendamento 286
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili in assenza di altre misure atte a proteggere in misura sufficiente i consumatori in condizioni di povertà energetica o vulnerabili, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) non è interessato più del 20 % delle famiglie;

(b) sono state adottate e attuate in modo efficace misure politiche mirate in materia di efficienza energetica;

(c) il livello dell'intervento pubblico consente ai fornitori di realizzare un livello di rendimento ragionevole;

(d) l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti non è ostacolato.

Nel caso dei rimborsi in fattura relativi agli investimenti prefinanziati a favore delle energie rinnovabili all'interno o all'esterno degli edifici o delle misure di efficienza energetica, sono sempre consentiti gli interventi pubblici volti a coprire detta parte della fattura energetica dei clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili.

Or. en

Emendamento 287

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili ***nella misura in cui*** ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili ***purché*** ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza ***e il sostegno assuma la forma di tariffe sociali offerte dalle imprese energetiche. Inoltre gli Stati membri responsabilizzano le famiglie in condizioni di povertà energetica e residenti negli alloggi sociali promuovendo programmi mirati di efficienza energetica come pure l'accesso alle energie rinnovabili a prezzi accessibili. Conformemente all'articolo 27 della presente direttiva, gli Stati membri possono altresì designare un fornitore di ultima istanza.*** Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 288
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - ***cinque*** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili ***nella misura in cui*** ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi ***soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.***

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - ***due*** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili ***nella misura in cui*** ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi ***sono limitati allo stretto necessario per conseguire l'interesse economico generale e non provocano distorsioni del mercato***

più di quanto ragionevolmente previsto per tali misure.

Or. en

Emendamento 289

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. ***Per motivi di estrema urgenza si intendono rare situazioni di forza maggiore.*** Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 290

Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. ***Per motivi di estrema***

le condizioni di cui al paragrafo 3.

urgenza si intendono rare situazioni di forza maggiore. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la chiarezza giuridica del testo, che non includeva la definizione di "motivi di estrema urgenza".

Emendamento 291

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza ***onde ovviare a gravi fallimenti del mercato.*** Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 292

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore

Emendamento

Gli Stati membri possono ***applicare*** gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi

della presente direttiva], gli Stati membri possono ***mantenere*** gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli ***strettamente*** necessario per ***motivi di estrema urgenza***. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili ***o in condizioni di povertà energetica*** nella misura in cui ciò si riveli necessario per ***garantire la fornitura senza indebiti danni economici***. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 293
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - ***cinque*** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - ***dieci*** anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili vulnerabili nella misura in cui ciò si riveli strettamente necessario per motivi di estrema urgenza. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 294
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici

Emendamento

Dopo il [OP: inserire la data - cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono mantenere gli interventi pubblici

di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili **vulnerabili** nella misura in cui ciò si riveli **strettamente** necessario **per motivi di estrema urgenza**. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per i clienti civili nella misura in cui ciò si riveli necessario **in funzione delle condizioni di mercato**. Tali interventi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 295

Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti – **tra cui le misure di politica sociale e di altro tipo, come pure l'attribuzione della priorità alle misure di efficienza energetica** – non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

Or. en

Emendamento 296

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure **adottate a norma del primo comma** entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure **relative a interventi pubblici di fissazione dei prezzi** entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non siano sufficienti per affrontare la situazione e del modo in cui sono stati determinati i beneficiari e la durata della misura. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.

Or. en

Emendamento 297
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione può adottare una decisione per chiedere alle autorità nazionali di modificare o abrogare le misure entro due mesi dal ricevimento della notifica completa qualora ritenga non soddisfatti i requisiti di cui al **primo comma**. Il termine per l'adozione della decisione può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

Emendamento

La Commissione può adottare una decisione per chiedere alle autorità nazionali di modificare o abrogare le misure entro due mesi dal ricevimento della notifica completa qualora ritenga non soddisfatti i requisiti di cui al **paragrafo 2**. Il termine per l'adozione della decisione può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 298
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 59 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti **idonei**, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema, **con l'obiettivo di sostenere il necessario sviluppo della rete per conseguire gli obiettivi fissati per il 2030**. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 59 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

La definizione delle tariffe dovrebbe essere effettuata non solo senza discriminazioni, ma anche con l'obiettivo di sostenere il necessario sviluppo della rete per conseguire gli obiettivi fissati per il 2030 in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Emendamento 299
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul

Emendamento

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul

piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolamentazione garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolamentazione garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno **gli Stati membri o, se così previsto dagli Stati membri**, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

Or. en

Emendamento 300

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) *l'efficienza energetica;*

Emendamento

(f) ***le alternative disponibili alla costruzione di impianti di generazione, tra cui le misure di efficienza energetica, la gestione della domanda o lo stoccaggio di energia;***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 301

Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) l'efficienza energetica;

Emendamento

(f) l'efficienza energetica, *tra cui i livelli del potenziale di gestione della domanda*;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 302

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹; e

Emendamento

(j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *nonché dell'obiettivo di una quota pari almeno al 35 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*; e

⁴¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

⁴¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Or. en

Motivazione

Tra i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti sembrano essere presi in considerazione solo gli obiettivi relativi al 2020 e non quelli riferiti al 2030. Tuttavia per quanto concerne la costruzione di nuovi impianti di generazione è opportuno considerare gli obiettivi per il 2030 più che quelli per il 2020.

Emendamento 303

Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Eugen Freund, Patrizia Toia, Edouard Martin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹; e

⁴¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Emendamento

(j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 35 % nel 2030, di cui alla proposta di direttiva COM(2016)0767;***

⁴¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Emendamento 304

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) la valutazione delle alternative alla costruzione di nuovi impianti di generazione, tra cui le soluzioni per la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia;

Emendamento 305

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto ***delle loro specificità come pure*** della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati ***al fine di agevolarne lo sviluppo.***

Motivazione

Le collettività dell'energia devono far fronte a una forte carenza di informazioni tecniche e di informazioni sulle procedure normative e su altre prassi amministrative, per cui si trovano in una posizione di netto svantaggio rispetto ad altri promotori di progetti. A fini di semplicità e chiarezza, è opportuno fornire orientamenti alle collettività dell'energia che sviluppano

progetti nel settore delle energie rinnovabili. (La disposizione in esame è inestricabilmente legata ad altri articoli della direttiva e deve essere modificata per garantire la coerenza complessiva.)

Emendamento 306

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, ***semplificate o più snelle*** per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla coerenza interna del testo.

Emendamento 307

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri ***possono fissare*** orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Emendamento

Gli Stati membri ***fissano*** orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica ***e li mettono a disposizione del pubblico.*** Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Emendamento 308

Claude Turmes

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono fissare** orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Emendamento

Gli Stati membri **fissano** orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica **e li mettono a disposizione del pubblico**. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che le collettività dell'energia locali beneficino di condizioni di parità reali, occorre migliorare la fornitura di informazioni tecniche e di informazioni sulle procedure normative e su altre prassi amministrative. L'emendamento chiarisce inoltre il ruolo delle autorità nazionali nel monitorare gli ostacoli per i clienti attivi e le collettività dell'energia locali.

Emendamento 309

Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di

Emendamento

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di

generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato, ***tenendo conto dell'impatto limitato, dei vantaggi previsti e delle esigenze specifiche dei piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita, come pure della necessità di agevolare il loro sviluppo.***

Or. en

Motivazione

Una delle sfide principali cui le collettività dell'energia devono far fronte è rappresentata dalla carenza di informazioni tecniche e di informazioni sulle procedure normative e su altre prassi amministrative, che le pone in una posizione di netto svantaggio rispetto ad altri promotori di progetti. A fini di semplicità e chiarezza, è opportuno elaborare orientamenti per assistere le collettività dell'energia locali che sviluppano progetti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare progetti di piccole dimensioni. L'emendamento chiarisce inoltre il ruolo delle autorità nazionali nel monitorare gli ostacoli per i clienti attivi e le collettività dell'energia locali.

Emendamento 310

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono

Emendamento

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono

alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5.

alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. ***In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all'energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.*** Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5.

Or. en